SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia del territorio

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Consiglio della magistratura militare

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 dicembre 2006.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie multiregionali, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1º febbraio 2006, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione, presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2006 del settore «turistico-alberghiero» - 32º bando di attuazione.

07A01085

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 dicembre 2006.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1º febbraio 2006, concernenti le iniziative ammissibili, relative alle domande di agevolazione, presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2006 del settore «commercio» - 33º bando di attuazione.

07A01086

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana».

07A01258

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2007, n. **14.**

Disposizioni urgenti in materia di installazione su particolari veicoli di strisce retroriflettenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per consentire l'adeguamento tecnico dei veicoli adibiti al trasporto di cose alla normativa vigente, anche al fine di evitare la formazione di contenzioso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1º aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 aprile 2007.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0026

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Gambino Paula, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'istanza della sig.ra Gambino Paula, nata il 14 aprile 1972 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «licenciada en Ciencias Biològicas» conseguito in Argentina, come attestato al «Consejo Professional de Ingenierìa Agronònomica» cui la richiedente è iscritta dal 15 agosto 2006, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Licenciada en Ciencias Biològicas» presso l'«Universidad Nacional de la Patagonia» in data 22 marzo 2002, rilasciato in data 22 agosto 2002;

Preso atto che la sig.ra Gambino documenta lo svolgimento di attività di ricerca presso l'ENEA dal 2003 al 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 novembre 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gambino Paula, nata il 15 aprile 1972 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e per l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 2 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01402

DECRETO 2 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobre Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Dobre Gabriela, nata il 12 dicembre 1971 a Cataten (Romania), cittadina

rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Inginer in profilul Tehnologia produselor alimentare - Specializarea Tecnologia si controlul calitatii produselor alimentare» conseguito in Romania presso l'«Università din Bacau» nella sessione di giugno 1999 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei Nationale» rumeno in data 27 febbraio 2001, ai fini dell'accesso all'albo dei tecnologi alimentari in Italia ed esercizio della omonima professione;

Rilevato che, da informazioni in possesso dell'ufficio, risulta che il titolo accademico-professionale di cui è in possesso l'istante è condizione necessaria e sufficiente all'esercizio della professione in Romania;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari espresso nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Dobre Gabriela, nata il 12 dicembre 1971 a Catatean (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 2 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A01403

DECRETO 2 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Dimitrova-Angelakova Elena Kostadinova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Dimitrova-Angelakova Elena Kostadinova, nata il 28 aprile 1972 a Plovdiv (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di giurista conseguito in Bulgaria ai fini dell'esercizio in Italia della professione di avvocato e l'iscrizione nel relativo albo professionale;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico-professionale quadriennale di giurista presso l'Università «San Clemente d'Ocrida» di Sofia (Bulgaria) nel dicembre 1994 e rilasciato l'8 aprile 1995;

Preso atto che la sig.ra Dimitrova-Angelakova ha documentato il superamento dell'esame di stato teorico-pratico in data 25 e 26 gennaio 1996 e l'iscrizione al Collegio degli avvocati di Plovdiv a decorrere dal 15 febbraio 1996;

Viste le determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006 e del 25 gennaio 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta del 7 settembre 2006 e nella nota in atti datata 25 gennaio 2007;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dimitrova-Angelakova Elena Kostadinova, nata il 18 aprile 1972 a Plovdiv (Bulgaria), cittadina bulgara, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il cittadino per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A01404

DECRETO 2 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Pascu Ana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della signora Pascu Ana, nata il 15 luglio 1972 a Urecheni (Romania) cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decrreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quadriennale di «Licentiat in Psicologie - profilul Sociopsihopedagogie» conseguito in Romania presso l'«Universitatea de Vest din Timisoara» (Romania) nel settembre 2001 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Cercetarii» rumeno in data 10 maggio 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali sezione A e sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Collegio nazionale degli assistenti sociali» della Romania dal 1° febbraio 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006, del 15 giugno 2006 e del 7 settembre 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri risultante dalle note in atti datate 9 giugno 2006 e 6 settembre 2006;

Rilevato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale sezione A e sezione B e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Rilevato che la Conferenza di servizi del 15 giugno 2006, con il conforme parere del rappresentante di categoria, ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B dell'albo con l'applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi presso un servizio dove la richiedente possa esercitare la relazione diretta con l'utente;

Rilevato che la Conferenza dei servizi del 7 settembre 2006 ha espresso parere favorevole A dell'albo con l'applicazione di una misura compensativa consistente nello svolgimento di un tirocinio di adattamento della durata di un anno;

Rilevato che la sig.ra Pascu, a seguito di apposita richiesta del Ministero della giustizia, con nota datata 25 settembre 2006 ha comunicato di voler essere iscritta alla sezione A dell'albo degli assistenti sociali;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pascu Ana, nata il 15 luglio 1972 a Urecheni (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione A l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

Le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A01419

DECRETO 2 febbraio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Gaina Maria Aniela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gaina Maria Aniela, nata a Cetatean - Focsani (Romania) il 7 novembre 1975, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologa conseguito in Romania, come attestato dall'iscrizione all'«Associazione degli Psicologi» della Romania al n. 2040352 decorrente dal 12 luglio 2004 ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico quadriennale «Licentiat in Psihologie - Profilul Sociapsihopedagogie - Specializarea Psihologie si Asistenta Sociala» conseguito presso l'«Universitatea de Vest din Timisoara» nella sessione di settembre 2001 e rilasciato dal Ministero dell'educazione e della ricerca rumeno in data 4 dicembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 26 ottobre 2006;

Visto il conforme rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sezione A e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gaina Maria Aniela, nata a Cetatean - Focsani (Romania) il 7 novembre 1975, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) psicologia dinamica; 2) teoria e tecnica dei test; 3) psicopatologia; 4) deontologia professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta, relativa alle materie di cui all'art. 2.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A.

07A01420

DECRETO 2 febbraio 2007.

Riconoscimento, al sig. Agostini Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Agostini Andrea, nato il 20 settembre 1977 a Cesena (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui è iscritto dal 3 agosto 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in Giurisprudenza» presso l'Università di Bologna «Alma Mater Studiorum» in data 10 dicembre 2004 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del 5 luglio 2006;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Agostini Andrea, nato il 20 settembre 1977 a Cesena (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 2 febbraio 2007

Il direttore genereale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A01421

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2007.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2006 emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con cui l'importo è stato fissato in € 103,92;

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2005 pari all'1,7%;

Ritenuto necessario aggiornare della stessa percentuale l'importo di € 103,92 suindicato;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in € 105,69.

Roma, 26 gennaio 2007

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il Ragioniere dello Stato
CANZIO

p. *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
L'Ispettore generale capo
LO PIPARO

07A01473

PROVVEDIMENTO 7 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Lecce.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici fmanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 169 del 18 gennaio 2007, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Lecce, pur garantendo il regolare funzionamento dei servizi d'istituto durante la mattina, ha comunicato la chiusura pomeridiana, con il conseguente mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via F. Rubichi, 39 - Lecce, determinato dalla improvvisa mancanza di erogazione idrica;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Lecce è accertato per il giorno 18 gennaio 2007, relativamente alla sola apertura pomeridiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

p. *Il capo del dipartimento:* BOVI

07A01474

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 ottobre 2006.

Programma di investimenti, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Limitazione della risoluzione degli Accordi di programma, di cui al decreto interministeriale 12 maggio 2006, al 65% delle risorse revocate, ai sensi dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) - Regione Lazio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)* del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari, sottoscritto il 22 settembre 2000 dal Ministero della salute e la regione Lazio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 154 del 5 luglio 2006, che, in applicazione del processo di revoca previsto al citato art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge n. 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti degli Accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

Visto, in particolare, l'allegato A del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 che, relativamente al citato Accordo di programma con la regione Lazio, individua i seguenti importi:

€ 188.582.077,99 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005;

€ 122.578.350,69 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento;

€ 66.003.727,30 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento);

Visto, in particolare l'art. 1, comma 312, della citata legge n. 266/2005 che prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli Accordi già sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;

Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, secondo il quale le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'Accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nell'allegato A del medesimo decreto, quale quota del 35 per cento;

Vista la D.G.R. n. 255 del 2 maggio 2006, trasmessa dalla regione Lazio con nota prot. n. 74447 del 27 giugno 2006, con la quale, in adempimento a quanto previsto dal citato art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005 e dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, la regione Lazio ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento degli impegni di spesa revocati, definendo il piano di interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 66.003.727,30, come specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;

Tenuto conto che gli interventi proposti dalla regione Lazio con la citata D.G.R. n. 255 del 2 maggio 2006, sono coerenti rispetto ai criteri generali di programmazione degli investimenti in sanità, contenuti nelle disposizioni sopra richiamate e che pertanto è possibile limitare la risoluzione del citato Accordo di programma con la regione Lazio al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 122.578.350,69;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, la risoluzione dell'Accordo di programma con la regione Lazio, sottoscritto in data 22 settembre 2000, è limitata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 122.578.350,69.

Art. 2.

Per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a € 66.003.727,30, la regione Lazio trasmette al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266 del 2005, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione a finanziamento relativa agli interventi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, di cui all'allegato A, si applica quanto disposto dalle procedure definite nell'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 260

ALLEGATO A

REGIONE LAZIO

Interventi da finanziare con il 35% degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati (Art. 1, comma 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266)

REGIONE LAZIO		
AUSL	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO A CARICO DELLO STATO
RM B	PIT NON OSPEDALIERO PONTE DI NONA (NUOVA COSTRUZIONE)	€ 1.965.132,94
RMC	COMPLETAMENTO OSPEDALE S. EUGENIO ACQUISTO ATTREZZATURE	€ 13.314.483,52
RMC	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEI PRESIDI OSPEDALIERI S. EUGENIO E CTO	€ 9.500.000,00
RMC	RISTRUTTURAZIONE S CATERINA DELLE ROSE (PIT)	€ 7.975.285,84
RMD	FIUMICINO - POLIAMBULATORIO (PROGETTO DI COMPLETAMENTO)	€ 1.570.028,98
RME	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - COMPRENSORIO S. MARIA DELLA PIETA' PADIGLIONI XII	€ 2.016.505,97
RMF	RSA COMUNE DI SACROFANO (REALIZZAZIONE)	€ 2.276.761,71
RMH	RSA - VILLA ALBANI ANZIO (RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA)	€ 2.943.804,32
VT	REALIZZAZIONE DI NUOVO COMPLESSO OPERATORIO - OSPEDALE DI BELCOLLE	€ 4.415.706,49
RI	OSP.DE LELLIS DI RIETI (COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE)	€ 13.934.007,13
LT	OSP. S. M. GORETTI DI LATINA - COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI - REALIZZAZIONE REPARTO DAY SURGERY E RISTRUTTURAZIONE REPARTI DI CHIRURGIA E ORTOPEDIA - RISTRUTTURAZIONE REPARTI DI CARDIOLOGIA, OCULISTICA ,NEFROLOGIA - RISTRUTTURAZIONE PADIGLIONE PORFIRI E REPARTI DI PEDIATRIA, NIDO, OTORINO, S.P.D.C.P.O. S.	€ 4.442.810,40
ARES 118	ACQUISTO ATTREZZATURE NBC	€ 1.649.200,00
TOTALE		**€ 66.003.727,30**

07A01396

DECRETO 28 dicembre 2006.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Clorpirifos», revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Clorpirifos» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1995, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazioni dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali è compresa la sostanza attiva clorpirifos;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti clorpirifos dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 giugno 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 195;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto all'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'im-

missione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorpirifos non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate e decorrere dal 1° luglio 2006;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabilite;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorpirifos revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorpirifos la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° luglio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revocata e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà modificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ELENCO DI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI CLORPIRIFOS
LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 2006

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**8280**	**ZOLDANE**	04/05/93	Cheminova Agro Italia Srl
2.	**5192**	**MICROFOS**	01/02/83	Cifo SpA
3.	**5150**	**GEOSOIL GR**	22/12/82	Emme Italia Srl
4.	**9124**	**TERRAGUARD GRANULARE**	30/01/97	Gharda Chemicals (Europe) Ltd
5.	**9125**	**TERRAGUARD LIQUIDO**	30/01/97	Gharda Chemicals (Europe) Ltd
6.	**11914**	**VALLETILE 48 EC**	17/02/04	Iqv Italia Srl
7.	**10171**	**CLORPIRIFOS 1% RTU**	11/10/99	Irca Service SpA
8.	**10452**	**CLORPIRIFOS 1% CS**	19/04/00	Irca Service SpA
9.	**11969**	**TERFIT G8**	27/01/04	Isagro Italia Srl
10.	**7142**	**CLORPIRAN 12**	24/06/87	Isagro SpA
11.	**7941**	**GEOPLANT**	27/11/90	Kollant SpA
12.	**11986**	**METIL FOS**	16/01/04	Kollant SpA
13.	**9820**	**HOLLYWOOD**	18/11/98	Rocca Frutta Srl
14.	**7239**	**BANOIL EC**	26/11/87	Siapa Srl
15.	**8346**	**JUPITER WDG**	14/07/93	Siapa Srl
16.	**6826**	**PIRISIP 40 EC**	29/10/86	Sipcam SpA
17.	**11126**	**CLORPIRIFOS 7,5 MG**	18/12/01	Sivam SpA
18.	**10427**	**VEBIPHOS G**	29/03/00	Vebi Istituto Biochimico Srl
19.	**11657**	**CLORPY GR**	18/04/03	Zapi Industrie Chimiche SpA

07A01415

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 gennaio 2007.

Sostituzione di una componente effettiva della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto l'art. 410 del codice penale e civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il proprio decreto n. 88 del 6 settembre 2004, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota prot. n. 709 con la quale la UIL di Rieti ha comunicato la sostituzione dell'avv. Del Re Arianna e della sig.ra Pace Elisa Anna contestualmente ha designato quale rappresentante effettivo in seno al suddetto comitato l'avv. Ortis Gabriella Carla Giovanna nata a La Spezia il 18 agosto 1959 e residente in Rieti - Largo S. D'Acquisto, 13/b;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente della commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

L'avv. Ortis Gabriella Carla Giovanna è nominata componente effettiva della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione dell'avv. Del Re Arianna dimissionaria.

Rieti, 17 gennaio 2007

Il direttore provinciale: DIANA

07A01406

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Camacho Vila Yovana Escarlen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la signora Camacho Vila Yovana Escarlen, cittadina boliviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachiller en Humanidades» rilasciato dall'università statale «Universidad Mayor de San Simon» di Cochabamba (Bolivia), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c) d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che la richiedente è titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bergamo, numero SBG002749, con scadenza il 30 novembre 2007;

Sentito il conforme parere della CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Yovana Escarlen Camacho Vila, nata a Cochabamba il 24 luglio 1972, cittadina boliviana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A01422

DECRETO 23 gennaio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Santagiustina Trasporti - Società cooperativa sociale a r.l.», in Rocchetta di Vara, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 dicembre 2005 e del successivo accertamento in data 1° marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori,

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santagiustina Trasporti - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Rocchetta di Vara (La Spezia) (codice fiscale 01173480119) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del-
l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Lucio Bardo, nato a Genova il 31 marzo 1966, con studio in Genova, in via Palestro n. 3/3;

dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, piazza Dante n. 8/11;

avv. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954, con studio in Novara, corso Cavallotti n. 40,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A01448

DECRETO 24 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Garcia Teodoro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Garcia Teodoro, cittadino filippino, ha chiesto il riconoscimento del certificato di scuola media superiore «Batangas National High School» di Batangas City (Filippine), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 15 dicembre 2006, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessato, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, con l'applicazione di misuta compensativa (consistente nel superamento di una prova attitudinale di carattere teorico-pratico) in quanto il titolo di studio posseduto contempla una sola annualità di chimica, due di scienze naturali ed uno di biologia, mentre l'art. 2, comma 3, lettera *c)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, richiede il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria in materia attinente l'attività e la circolare ministeriale (applicativa) 3428/C del 1997 ritiene soddisfatto il requisito con lo studio di almeno due annualità di chimica;

Tenuto altresì conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli art. 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla questura di Milano il 2 settembre 2005;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1

1. Al sig. Garcia Teodoro, nato a Batangas City (Filippine), il 28 aprile 1969, cittadino filippino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, previo il superamento della misura compensativa, di cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presente apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigiano ed agricoltura di Milano, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di commercio di Milano provvede ad istituire una apposita commissione costituita:

dal Presidente della C.C.I.A.A. o persona da questi delegata;

da un rappresentante della regione Lombardia;

da un rappresentante dell'osservatorio delle imprese di pulizia;

da un rappresentante dell'Asl locale;

da un imprenditore in rappresentanza della categoria.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

a) tipologie di prodotti per la pulizia e loro classificazione secondo la scale del PH;

b) utilizzazione dei prodotti (prodotti di ripristino, prodotti di mantenimento, prodotti disinfettanti);

c) stoccaggio dei prodotti per la pulizia;

d) pulizia dei pavimenti (identificazione dei diversi tipi di rivestimento e tecniche per il loro trattamento)

e) trattamento della moquette e parquet;

f) pulizia dei mobili (identificazione delle diverse tipologie di superfici e metodi per la loro pulizia);

g) organizzazione della pulizia di un ufficio;

h) organizzazione della pulizia di un bagno;

i) attrezzature per scopare ed attrezzature per il lavaggio;

j) tipologie di macchine per le pulizie (aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzola);

k) tipologie di attrezzi per le pulizie (carrelli multiuso, kit pulizia vetro, panni, ecc.);

l) sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e norme successive), con specifico riferimento alle attività di pulizia.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

07A01405

DECRETO 26 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Rrapi Jeta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jeta Rrapi da nubile Hoday, cittadina albanese, in possesso del titolo di studio di Scuola media superiore denominato «Vertetim» conseguito presso la Scuola media superiore artistica «Naim Frasheri» di Vlore (Albania), per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione dell'11 gennaio 2007, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che la richiedente è titolare della carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Frosinone;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Servizi alla comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Jeta Rrapi da nubile Hoday, nata il 16 settembre 1975 a kote Vlore (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A01272

DECRETO 30 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Geeganage Senami Kasundani, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Geeganage Senani Kasundani, cittadina cingalese, in possesso del diploma di scuola secondaria conseguito presso l'Istituto «Isurupaya» della Repubblica di Sri Lanka, per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 gennaio 2007, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa per la completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che la richiedente è titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Como, numero H072064;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Servizi alla comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra. Geeganage Senani Kasundani, cittadina cingalese, nata a Galle (Sri Lanka) il giorno 11 novembre 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A01273

DECRETO 30 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Maldonado Sartori Patricia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maldonado Sartori Patricia, cittadina peruviana, in possesso del diploma di scuola secondaria conseguito presso la Institucion educativa General Emilio Soyer Cabro, di Chorillos, Dipartimento di Lima (Perù), per l'assunzione della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 25 gennaio 2007, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata, ritenendo però necessaria l'applicazione di una misura compensativa teorico pratica per garantire la completezza della formazione professionale, in quanto il titolo di studio posseduto contempla una sola annualità di chimica, mentre l'art. 2, comma 3, lettera *c)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, richiede il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria in materia attinente l'attività, e la circolare ministeriale applicativa 3428/C del 1997 ritiene soddisfatto il requisito con lo studio di almeno due annualità di chimica;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Servizi alla comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra. Maldonado Sartori Patricia, cittadina peruviana, nata a Lima (Perù), il 13 ottobre 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, previo il superamento della misura compensativa, di cui oggetto e modalita di svolgimento, sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di commercio di Milano provvede ad istituire una apposita commissione costituita:

dal Presidente della C.C.I.A.A. o persona da questi delegata;

da un rappresentante della regione Lombardia;

da un rappresentante dell'osservatorio delle imprese di pulizia;

da un rappresentante dell'ASL locale;

da un imprenditore in rappresentanza della categoria.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

a) tipologie di prodotti per la pulizia e loro classificazione secondo la scala del PH;

b) utilizzazione dei prodotti (prodotti di ripristino, prodotti di mantenimento, prodotti disinfettanti);

c) stoccaggio dei prodotti per la pulizia;

d) pulizia dei pavimenti (identificazione dei diversi tipi di rivestimento e tecniche per il loro trattamento);

e) trattamento della moquette e parquet;

f) pulizia dei mobili (identificazione delle diverse tipologie di superfici e metodi per la loro pulizia);

g) organizzazione della pulizia di un uflicio;

h) organizzazione della pulizia di un bagno;

i) attrezzature per scopare ed attrezzature per il lavaggio;

j) tipologie di macchine per le pulizie (aspirapolvere, aspiraliquidi, monospazzola);

k) tipologie di attrezzi per le pulizie (carrelli multiuso, kit pulizia vetro, panni, ecc.);

l) sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e norme successive), con specifico riferimento alle attività di pulizia.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

07A01274

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 gennaio 2007.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 febbraio 2004, ed in particolare il progetto n. 5191 presentato dalla S.I.E.M. S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 5191 presentato dalla S.I.E.M. S.r.l., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Vista la nota del 10 gennaio 2007 pervenuta in data 17 gennaio 2007, prot. n. 645, con la quale l'Istituto Intesa San Paolo S.p.A., ha comunicato che, a seguito della valutazione finale da parte dell'istituto e dell'esperto scientifico, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5191 presentato dalla S.I.E.M. S.r.l., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 5191 presentato dalla S.I.E.M. S.r.l., per effetto del presente decreto è ridotto di € 30.055,00 e il credito agevolato è aumentato di € 30.055,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5191

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5191 del 18/06/2003 Comitato del 10/02/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di un pannello bicombinato termo-fotovoltaico con concentratore a puntamento automatico denominato "VEHOR"

Inizio: 16/09/2003

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

S.I.E.M. S.R.L.
LECCE (LE)

Sic S.R.L. - Divisione Elettronica
LECCE (LE)

• Costo Totale ammesso	Euro	601.100,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	360.100,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	241.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 360.100,00	€ 241.000,00	€ 601.100,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 360.100,00	€ 241.000,00	€ 601.100,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5191

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	234.345,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	318.555,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinato alle seguenti condizioni :
- SIEM (prat.IMI n. 732961) predispozione di un unico capitolato tecnico per il progetto svolto dalla SIC (prat. IMI n. 73297);
- apporto di mezzi freschi da parte dei soci, sotto forma di aumento di capitale sociale ovvero di finanziamento infruttifero (con l'impegno, in questo secondo caso, a non chiederne la restituzione per l'intera durata del progetto), nella misura minima di k€ 130.;
- SIC (prat IMI n. 73297): predisposizone di un unico capitolato tecnico per il progetto svolto insieme alla SIEM (prat. IMI n. 73296).

07A01469

DECRETO 9 febbraio 2007.

Autorizzazione, all'«Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale (ISCRA)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Modena, ai sensi del regolamento, adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeuta e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologia sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonchè alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto i decreti in data 10 ottobre 1994 e 25 maggio 2001, con i quali l'«Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale (ISCRA)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Modena

un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Modena da via Berengario n. 58 a Largo Aldo Moro n. 28;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 6 dicembre 2006, trasmessa con nota prot. n. 758 del 7 dicembre 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 26 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazione (ISCRA)» abilitato con decreti in data 10 ottobre 1994 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Modena un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Modena da via Berengario n. 58 a Largo Aldo Moro n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A01443

DECRETO 9 febbraio 2007.

Autorizzazione, all'«Istituto di psicoterapia integrata», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale da Colle Val d'Elsa a Terranuova Bracciolini, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avete ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazioni ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 206, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 18 giugno 2002, con il quale l'«Istituto di psicoterapia integrata» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principali di Colle Val d'Elsa (Siena) un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale da Colle Val d'Elsa (Siena) - Villa Sabolini - Loc. Mensanello, a Terranuova Bracciolini (Arezzo) - Fattoria Poggitazzi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 17 gennaio 2007, trasmessa con nota prot. n. 26 del 18 gennaio 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 26 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicoterapia integrata» abilitato con decreto in data 18 giugno 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Colle Val d'Elsa (Siena) un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la

sede di Colle Val d'Elsa (Siena) da Villa Sabolini - Loc. Mensanello, a Terranuova Bracciolini (Arezzo) - Fattoria Poggitazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2007

Il direttore generale: MASIA

07A01445

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2006.

Metodi ufficiali di analisi per il controllo degli alimenti per animali «Presentazione ed interpretazione dei risultati d'analisi» - Supplemento n. 20. Recepimento della direttiva 2005/6/CE.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
DI CONCERTO CON
L'AGENZIA DELLE DOGANE, IL MINISTERO DELLA SALUTE E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito, nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso R.D.L., approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nelle suddette disposizioni nazionali dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 «recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all'OCM del vino», che prevede l'istituzione presso questo Ministero di una commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal citato R.D.L., la presenza, in qualità di componenti di detta commissione, di rappresentanti dei Ministeri concertanti e di enti o istituti specializzati nei settori nonché la possibilità che la commissione stessa sia articolata in sottocommissioni composte da esperti competenti per singole materie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale, tra l'altro, è stata stabilita la seguente nuova denominazione di questo Ministero e del Ministero delle attività produttive, rispettivamente «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» e «Ministero dello sviluppo economico»;

Visti il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462; il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 355, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 3; il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49; il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, modificato con il decreto 11 novembre 2004, n. 294; il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 e da ultimo il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 dicembre 2005, relativi all'Ispettorato centrale repressione frodi;

Visto l'art. 57, comma 1 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale alle agenzie fiscali sono trasferiti i «rapporti giuridici, poteri e competenze» relativi alle funzioni esercitate in precedenza dai dipartimenti del Ministero delle finanze, disponendo che tali rapporti giuridici, poteri e competenze «vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia»;

Visto l'art. 63, comma 1 del citato decreto legislativo n. 300/1999, che stabilisce che «all'Agenzia delle dogane spettano tutte le funzioni svolte dal Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali»;

Visto l'art. 68, comma 1 del citato decreto legislativo n. 300/1999, in base al quale «il direttore rappresenta l'Agenzia»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 in materia di controlli ufficiali nei mangimi e negli alimenti, che dispone all'art. 11 - Capo III Campionamento ed analisi, che: «i metodi di analisi utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali sono conformi alle pertinenti norme comunitarie»;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico», modificati ed integrati da ultimo con il decreto 20 febbraio 2006 - supplemento n. 19;

Vista la direttiva 2005/6/CE della Commissione del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati di analisi;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1982, di approvazione di «Metodi ufficiali di analisi per il controllo degli alimenti per animali - Supplemento n. 6, con il quale, tra l'altro, sono state recepite disposizioni comunitarie di modifica della direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati di analisi;

Considerato che per assicurare un approccio armonizzato nell'ambito del controllo ufficiale delle sostanze indesiderabili di cui al decreto legislativo n. 149/2004, è di grande importanza che i risultati di analisi vengono presentati ed interpretati in modo uniforme;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle prescritte dalla direttiva comunitaria 2005/6/CE;

Decreta:

Art. 1.

La presentazione e l'interpretazione dei risultati di analisi relativi al controllo ufficiale delle sostanze indesiderabili devono essere eseguiti in conformità ai criteri descritti nel supplemento n. 20, allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 28 maggio 1982 «approvazione di metodi ufficiali di analisi per il controllo degli alimenti per animali» - supplemento n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 265, del 25 settembre 1982, è pertanto modificato come segue:

1. all'art. 2 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi del decreto legislativo n. 149/2004, comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, si applica il punto C3 dell'allegato al presente decreto»;

2. il supplemento n. 6, nella parte I «disposizioni generali concernenti i metodi di analisi degli alimenti degli animali "lettera C" applicazione dei metodi di analisi ed espressione dei risultati» è integrato con il punto 3, conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra a far parte della Raccolta ufficiale dei metodi nazionali.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2006

p. *Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*
LO PIPARO

p. *L'Agenzia delle dogane*
GUAIANA

p. *Il Ministero della salute*
FERRI

p. *Il Ministero dello sviluppo economico*
BIANCHI

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Supplemento n. 20

Presentazione ed interpretazione dei risultati di analisi delle sostanze indesiderabili

1. Disposizioni generali concernenti i metodi di analisi degli alimenti per gli animali.

C. Applicazione dei metodi decreto-legge analisi ed espressione dei risultati.

3. Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi del decreto legislativo 149/2004 e successive modifiche, comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, un prodotto destinato all'alimentazione animale è considerato non conforme al limite massimo fissato, quando il risultato dell'analisi è giudicato superiore al limite massimo, tenuto conto dell'incertezza di misura estesa e della correzione per il recupero.

La concentrazione analizzata corretta per il recupero e l'incertezza di misura estesa sottratta, è utilizzata per la valutazione della conformità nei casi in cui il metodo di analisi consenta la stima dell'incertezza di misura e della correzione per il recupero (ad esempio, ciò non è possibile in caso di analisi microscopica).

Il risultato dell'analisi è riportato come segue (quando il metodo di analisi permette di valutare l'incertezza di misura ed il tasso di recupero):

a) corretto o non corretto per il recupero, indicando il modo di presentazione ed il livello di recupero;

b) nella forma» x +/- U «dove x è il risultato dell'analisi, U l'incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95% circa.

07A01472

DECRETO 31 gennaio 2007.

Sospensione temporanea del decreto 17 novembre 2006, recante: «Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e delle IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 27 novembre 2006, che fissa la «Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2007, relativo alla «Integrazione al decreto 17 novembre 2006, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006»;

Considerato che appare opportuno acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

in ordine alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'acquisizione del parere della citata Conferenza di sospendere gli effetti del decreto ministeriale del 17 novembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

1. L'efficacia del decreto ministeriale 17 novembre 2006 è sospesa fino alla data del 30 aprile 2007.

2. Fino alla data del 30 aprile 2007 le eventuali istanze di registrazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 sono restituite.

Roma, 31 gennaio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A01271

DECRETO 7 febbraio 2007.

Modifica del piano dei controlli del vino DOC «Rosso di Montalcino», approvato con decreto ministeriale 1° dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione de vini di qualita prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 31 luglio 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2003, concernente il conferimento al Consorzio del vino Brunello di Montalcino dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Rosso di Montalcino» e con il quale, in particolare, è stato approvato il relativo piano dei controlli;

Visto il decreto 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Vista la richiesta presentata dal citato Consorzio di tutela in data 3 novembre 2006, intesa ad apportare la modifica al piano dei controlli della DOC «Rosso di Montalcino», approvato con il predetto decreto ministeriale 1° dicembre 2003, al fine di prevedere l'obbligo dell'apposizione sui recipienti delle apposite fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Mipaaf, attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 15 gennaio 2006 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sulla predetta richiesta di modifica al piano dei controlli;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione della modifica del piano dei controlli della DOC «Rosso di Montalcino», nei termini sopra specificati, nonché per apportare la conseguente modifica all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto ministeriale 1° dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata la modifica al punto 8 della scheda 1 imbottigliatori del piano dei controlli per la DOC «Rosso di Montalcino», approvato con il decreto ministeriale 1° dicembre 2003 richiamato nelle premesse, nel testo presentato dal Consorzio del vino Brunello di Montalcino, in data 3 novembre 2006.

2. L'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 1° dicembre 2003 richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente testo: «*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A01470

DECRETO 7 febbraio 2007.

Modifica del piano dei controlli del vino DOC «Vin Santo di Montepulciano», approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto 31 luglio 2003, concernente la sospensione del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2003, concernente il conferimento al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Vin Santo di Montepulciano» e con il quale, in particolare, è stato approvato il relativo piano dei controlli;

Visto il decreto 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Vista la richiesta presentata dal citato Consorzio di tutela in data 12 dicembre 2006, intesa ad apportare la modifica al piano dei controlli della DOC «Vin Santo di Montepulciano» approvato con il predetto decreto ministeriale 2 dicembre 2003, al fine di prevedere l'obbligo dell'apposizione sui recipienti delle apposite fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Mipaaf, attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 15 gennaio 2006 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sulla predetta richiesta di modifica al piano dei controlli;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di approvazione della modifica del piano dei controlli della DOC «Vin Santo di Montepulciano», nei termini sopra specificati, nonché per apportare la conseguente modifica all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto ministeriale 2 dicembre 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata la modifica al punto 8 della scheda 1 imbottigliatori del piano dei controlli per la DOC «Vin Santo di Montepulciano», approvato con il decreto ministeriale 2 dicembre 2003 richiamato nelle premesse, nel testo presentato dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in data 12 dicembre 2006.

2. L'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale 2 dicembre 2003 richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente testo: «*d)* le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A01471

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Cefalù.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Cefalù nel giorno 22 gennaio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'ufficio di Cefalù con nota del 22 gennaio 2007, lo stesso, a causa della sospensione dell'erogazione di energia elettrica per lavori sugli impianti ENEL che hanno impedito l'attivazione del collegamento con il sistema centrale, dalle ore 9 alle ore 15,15 del 22 gennaio 2007non ha potuto prestare gli istituzionali servizi al pubblico.

L'ufficio del garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia dell'entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 6 febbraio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A01468

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° febbraio 2007.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti «Desmopressina» formulazione spray nasale.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza del 2 ottobre 2006;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA dell'11 ottobre 2006;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo «Desmopressina» acetato idrato formulazione spray nasale;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti DESMOPRESSINA acetato idrato formulazione spray nasale, di modificare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato I che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti desmopressina acetato idrato formulazione spray nasale, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare quanto indicato nell'allegato I della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

Modifiche da apportare agli stampati contenenti desmopressina acetato idrato, formulazione spray nasale:

Sezione 4.1 - Indicazioni terapeutiche: impiego terapeutico, eliminare: «enuresi notturna primaria».

Sezione 4.2 - Posologia e modo di somministrazione:

sostituire la frase: «Il dosaggio, sia nel diabete insipido che nell'enuresi, deve essere individualizzato caso per caso.» con la frase: «Nel diabete il dosaggio deve essere individualizzato caso per caso.»;

eliminare: enuresi;

bambini di età superiore ai cinque anni e adulti;

da 1 spruzzo per ciascuna narice (10 μg) a 4 spruzzi per ciascuna narice (40 μg) alla sera, prima di coricarsi, e dopo svuotamento della vescica;

qualora vengano somministrati 3-4 spruzzi per narice (30-40 μg), si consiglia di somministrare consecutivamente 2 spruzzi per narice (20 μg) e dopo circa 5 minuti i restanti 1-2 spruzzi per narice (10-20 μg);

per l'indicazione enuresi si consiglia una durata di trattamento non superiore ai 3 mesi;

per l'indicazione enuresi è necessario ridurre l'apporto di liquidi a partire da 1 ora prima della somministrazione del prodotto fino ad 8 ore dopo la somministrazione.»;

Sezione 4.4 - Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso: eliminare: «Precauzioni da adottare nel trattamento della enuresi: nel trattamento dell'enuresi notturna primaria, al fine di prevenire una potenziale intossicazione idrica, si raccomanda che a partire da 1 ora prima della somministrazione del prodotto fino ad 8 ore dopo la somministrazione si limiti al minimo l'apporto di liquidi e comunque solo in quantità sufficiente a soddisfare la sete. Inoltre si raccomanda di svuotare la vescica subito prima della somministrazione.».

07A01475

DETERMINAZIONE 1º febbraio 2007.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti il principio attivo «Tamsulosin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere del pharmacovigilance working party, il gruppo europeo di farmacovigilanza;

Visto il parere della sottocommissione di farmacovigilanza dell'AIFA reso nella seduta del 13 febbraio 2006;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'AIFA reso nella seduta del 14/15 febbraio 2006;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti il principio attivo «Tamsulosin»;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti TAMSULOSIN, di modificare le informazioni del prodotto, riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglio illustrativo, secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente determina per il foglio illustrativo.

3. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo delle specialità medicinali contenenti Tamsulosin autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare quanto indicato nell'allegato 1 della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º febbraio 2007

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

Riassunto delle caratteristiche del prodotto.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

Durante gli interventi di chirurgia della cataratta alcuni pazienti, precedentemente trattati o in trattamento con farmaci contenenti «Tamsulosin», hanno manifestato la IFIS «Intraoperative Floppy Iris Syndrome» nota come «iride a bandiera». La comparsa di tale sindrome può aumentare le complicanze chirurgiche durante l'intervento. Pertanto si raccomanda di non iniziare un trattamento con tamsulosin nei pazienti in attesa di un intervento di cataratta.

Aneddotiche esperienze hanno mostrato che l'interruzione del trattamento con «Tamsulosin» 1 o 2 settimane prima dell'intervento può essere di aiuto. Tuttavia non sono ancora stabiliti il beneficio derivante dalla sospensione ed il periodo di interruzione necessario.

Nella fase di valutazione pre-operatoria il medico deve indagare se il paziente destinato all'intervento sia o sia stato in trattamento con «Tamsulosin» in modo da assicurare durante l'intervento misure appropriate per la gestione della IFIS.

4.8 Effetti indesiderati.

Durante gli interventi di cataratta è stata segnalata la comparsa di casi di IFIS «Intraoperative Floppy Iris Syndrome» nota come «iride a bandiera» associati al trattamento con «Tamsulosin» (Vedi paragrafo 4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso).

Foglio illustrativo.

Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.

Durante gli interventi di chirurgia della cataratta alcuni pazienti, precedentemente trattati o in trattamento con farmaci contenenti «Tamsulosin», hanno manifestato la IFIS «Intraoperative Floppy Iris Syndrome» nota come «iride a bandiera». La comparsa di tale sindrome può aumentare le complicanze chirurgiche durante l'intervento. Pertanto si raccomanda di non iniziare un trattamento con «Tamsulosin» nei pazienti in attesa di un intervento di cataratta.

Aneddotiche esperienze hanno mostrato che l'interruzione del trattamento con «Tamsulosin» 1 o 2 settimane prima dell'intervento può essere di aiuto. Tuttavia non sono ancora stabiliti il beneficio derivante dalla sospensione ed il periodo di interruzione necessario.

Nella fase di valutazione pre-operatoria il medico deve indagare se il paziente destinato all'intervento sia o sia stato in trattamento con «Tamsulosin» in modo da assicurare durante l'intervento misure appropriate per la gestione della IFIS.

07A01476

DETERMINAZIONE 6 febbraio 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita nuove confezioni della specialità medicinale per uso umano «Arixtra Fondaparimix», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 125/07).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di nuove confezioni della specialità medicinale «Arixtra» (Fondaparimix) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 12 novembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/206/009 5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 2 siringhe preriempite;

EU/1/02/206/010 5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 7 siringhe preriempite;

EU/1/02/06/011 5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 10 siringhe preriempite;

EU/1/02/206/012 7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 2 siringhe preriempite;

EU/1/02/206/013 7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 7 siringhe preriempite;

EU/1/02/06/014 7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 10 siringhe preriempite;

EU/1/02/206/015 10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 2 siringhe preriempite;

EU/1/02/206/016 10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 7 siringhe preriempite;

EU/1/02/206/017 10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 10 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (se successive direttive

di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 dicembre 2006;

Vista la deliberazione n. 35 del 13 dicembre 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Arixtra» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ARIXTRA (fondaparimix) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606096/E (in base 10) 11YMLJ (in base 32;

5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 7 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606108/E (in base 10) 11YMLW (in base 32;

5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606110/E (in base 10) 11YMLY (in base 32);

7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606122/E (in base 10) 11YMMB (in base 32;

7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 7 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606134/E (in base 10) 11YMMQ (in base 32;

7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606146/E (in base 10) 11YMN2 (in base 32;

10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606159/E (in base 10) 11YMNH (in base 32;

10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 7 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606161/E (in base 10) 11YMNK (in base 32;

10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606173/E (in base 10) 11YMNX (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) acuta eccetto nei pazienti emodinamicamente instabili o che richiedono trombolisi o embolectomia polmonare.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ARIXTRA (fondaparimix) è classificata come segue:

Confezioni:

5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606096/E (in base 10) 11YMLJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 17,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 29,10 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 69,89%

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 5,30 euro;

5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 7 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606108/E (in base 10) 11YMLW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 61,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 101,70 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 69,64%

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 18,70 euro;

5 mg/0,4 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,4 ml 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606110/E (in base 10) 11YMLY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 88,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 145,30 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 69,66%

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 26,70 euro;

7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606122/E (in base 10) 11YMMB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 26,40 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 43,60 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 69,70%

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 8,00 euro;

7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 7 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606134/E (in base 10) 11YMMQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 92,40 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 152,50 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 69,70%

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 28,00 euro;

7,5 mg/0,6 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,6 ml 10 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606146/E (in base 10) 11YMN2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 132,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 217,90 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 69,70%

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 40,00 euro;

10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 2 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606159/E (in base 10) 11YMNH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 26,40 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 43,60 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 69,70%

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 8,00 euro;

10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 7 siringhe preriempite;

A.I.C. n. 035606161/E (in base 10) 11YMNK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 92,40 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 152,50 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 69,70%

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 28,00 euro;

10 mg/0,8 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,8 ml 10 siringhe preriempite

A.I.C. n. 035606173/E (in base 10) 11YMNX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 132,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 217,90 euro.

Sconto per la cessione ospedaliera: 69,70%

Prezzo massimo di cessione ospedaliera: 40,00 euro.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Il medicinale è inserito nell'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 febbraio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A01360

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2007.

Definizione delle modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'«Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, concernente ulteriori interventi correttivi per la finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto nuove modalità per l'accertamento in catasto dei fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, ovvero non dichiarati, e ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, per stabilire le modalità tecniche e operative;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono oggetto del presente provvedimento i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali

siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto.

2. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le condizioni previste dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

3. Ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole anche a seguito di mutazione delle caratteristiche oggettive e di destinazione d'uso dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3-*bis,* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.

Art. 2.

Adempimenti di parte

1. I fabbricati per i quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali a seguito del disposto dell'art. 2, comma 37, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2007. In tal caso non si applicano le sanzioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

2. Gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità per motivi diversi da quelli di cui al comma 1, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali.

3. In mancanza di adempimento di parte si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 3.

Attività di accertamento massive

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio individuano i fabbricati di cui all'art. 1 sulla base degli elementi acquisiti direttamente, anche attraverso incroci con altre banche dati, ovvero resi disponibili dai soggetti pubblici nell'ambito dei loro compiti istituzionali. In particolare sono utilizzate le informazioni desumibili da ortofoto, sovraimposte e georiferite rispetto alla cartografia catastale, per identificare i fabbricati non dichiarati, in tutto o in parte, in catasto ovvero quelli per i quali risultano modificate le caratteristiche per essere censiti ancora quali fabbricati rurali.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono utilizzate, in particolare, le informazioni fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), derivanti da verifiche amministrative, da fotoidentificazione e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate, nonché quelle fornite dai soggetti interessati dalle richieste di contributi agricoli, a partire dall'anno 2007, rese ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono, altresì, utilizzate informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dai comuni.

4. Le modalità operative per l'interscambio informativo con l'AGEA, nell'ambito delle attività di cui al comma 2, sono quelle stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 29 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2007.

5. L'Agenzia del territorio fornisce all'AGEA i fogli di mappa aggiornati e l'elenco dei fabbricati, suddivisi per comune, presenti in catasto terreni, al fine di avviare, attraverso l'attivazione del rapporto convenzionale previsto dall'art. 2, comma 6, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 29 dicembre 2006, il controllo delle informazioni fornite, ai sensi dell'art. 3, comma 2, relativamente ai fabbricati censiti come rurali, nonché la fotoidentificazione di tutti gli altri fabbricati non presenti in catasto.

6. L'Agenzia del territorio, entro tre mesi dall'emanazione del presente provvedimento, rende disponibile l'elenco degli immobili presenti in catasto terreni quali fabbricati, comprensivi dei dati relativi agli intestatari catastali:

all'Agenzia delle entrate, per l'elaborazione dei dati utili per il riscontro dei requisiti desumibili dalle risultanze delle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti e risultanti in anagrafe tributaria;

ai comuni, per il territorio di competenza, per le verifiche sull'effettivo stato e destinazione d'uso degli stessi immobili.

7. Le dichiarazioni catastali presentate dai soggetti obbligati, relative agli immobili di cui trattasi, sono rese disponibili dall'Agenzia del territorio ai comuni territorialmente competenti, ai fini dei controlli sulle caratteristiche oggettive dell'immobile, nell'ambito delle forniture di cui all'art. 34-*quinques,* comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4.

Art. 4.

Forme di pubblicità delle attività di accertamento massive

1. Le risultanze delle attività di verifica periodica su larga scala, finalizzate all'individuazione degli immobili non dichiarati in catasto e dei fabbricati

iscritti al catasto terreni che hanno subito modifiche delle caratteristiche oggettive o perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, sono pubblicizzate con le modalità di cui all'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Art. 5.

Attività di aggiornamento d'ufficio

1. Qualora gli interessati non abbiano presentato nei termini previsti le dichiarazioni catastali di cui all'art. 2, decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui all'art. 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

2. Nei casi di mancato o tardivo adempimento di parte si applica la sanzione prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939.

Art. 6.

Oneri per l'aggiornamento d'ufficio

1. Per l'aggiornamento d'ufficio eseguito ai sensi dell'art. 5 si applicano gli oneri previsti dalla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 30 giugno 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 9 febbraio 2007

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

07A01441

DETERMINAZIONE 7 febbraio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi ipotecari e catastali dell'Ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota 31 gennaio 2007, prot. n. 917, con la quale l'Ufficio provinciale di Viterbo ha comunicato che dalle ore 11,20 del giorno 26 gennaio 2007 e per

tutto il giorno si è avuta l'interruzione dei servizi catastali e ipotecari, a causa della rottura di un cavo elettrico a media tensione;

Vista la nota n. 1595 del 6 febbraio 2007, della direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32;

Vista la nota n. 68 U/G del 6 febbraio 2007 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma - esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento della servizi ipotecari e catastali del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

per il giorno 26 gennaio 2007 dalle ore 11,20 interruzione dei servizi catastali e ipotecari e sospensione delle attività connesse ai servizi dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

Il direttore regionale: MOLINARI

07A01416

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 novembre 2006.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2007. (Deliberazione n. 698/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 29 novembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il vigente regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera del 16 giugno 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7 riguardante la presentazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Vista la propria delibera n. 506/05/CONS del 20 dicembre recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento»;

Vista la propria delibera n. 697/06/CONS del 29 novembre 2006 «Approvazione del documento di programmazione triennale 2007-2009»;

Vista la relazione illustrativa del Servizio amministrazione e personale alla previsione per l'esercizio 2007;

Visto il parere della commissione di garanzia del 21 novembre 2006 e tenuto conto delle osservazioni dalla stessa formulate;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Articolo unico

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2007, nei valori riportati nell'elaborato contabile nei termini finanziari di competenza e cassa.

2. Il Presidente e, nell'ambito delle proprie competenze, il direttore del servizio amministrazione e personale ed il responsabile dell'ufficio bilancio e contabilità, provvedono agli atti ed alle iniziative per l'esecuzione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 29 novembre 2006

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - LAURIA

ALLEGATO

Bilancio di Previsione 2007 - Entrate

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti 2007	Previsioni di cassa esercizio 2007
			Avanzo di amministrazione al 31.12.2006					23.000.000,00	
			Fondo di cassa al 31.12.2006						39.000.000,00
I			**ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
	I		**Trasferimenti da parte dello Stato**						
		1011101	Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità	0,00	3.920.000,00	0,00	0,00	3.920.000,00	3.920.000,00
			(Legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto a) e legge n.215/2004 (art. 9 comma 3)						
		1011103	Contributo operatori	0,00	60.314.611,36	685.388,64	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00
			(Legge 14 Novembre 1995 n.481 art.2 comma 38 lettera b, legge 31 Luglio 1997, n.249, art.6 punto b) e legge 23 dicembre 2005, n.266						
		1011104	Contributo R.O.C.(Legge 31 Luglio n.249, art.6,comma 2)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	**0,00**	**64.734.611,36**	**685.388,64**	**500.000,00**	**64.920.000,00**	**64.920.000,00**
	II		**Altre entrate**						
		1022201	Recuperi, rimborsi e proventi diversi	350.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	750.000,00
		1022202	Corrispettivi per i servizi resi dall'Autorità (legge 249 del 31 Luglio 1997 art.6 comma 2)	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
			Totale categoria II	**350.000,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**853.000,00**
	III		**Redditi Patrimoniali**						
		1032210	Interessi attivi e rendite finanziarie	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	320.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2007
						Variazioni		Somme risultanti 2007	
						In aumento	In diminuzione		
			Totale categoria III	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	320.000,00
			Totale categoria I	0,00	64.734.611,36	685.388,64	500.000,00	64.920.000,00	64.920.000,00
			Totale categoria II	350.000,00	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	853.000,00
			Totale categoria III	20.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	320.000,00
			TOTALE TITOLO I	370.000,00	65.537.611,36	685.388,64	500.000,00	65.723.000,00	66.093.000,00
II			ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	I	2012212	Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012214	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2007
						Variazioni		Somme risultanti 2007	
						In aumento	In diminuzione		
IV			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
	I		**Partite di giro e contabilità speciali -**						
		4014401	Recupero anticipazioni al cassiere	0,00	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.292,00
		4014402	Ritenute previdenziali ed erariali sui compensi al	0,00	9.100.000,00	300.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
			Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale.						
			Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni.						
			ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi.						
			Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi.						
			Totale categoria I	**0,00**	**9.203.292,00**	**300.000,00**	**0,00**	**9.503.292,00**	**9.503.292,00**
			TOTALE TITOLO IV	**0,00**	**9.203.292,00**	**300.000,00**	**0,00**	**9.503.292,00**	**9.503.292,00**
			Riepilogo dei Titoli						
			TOTALE TITOLO I	370.000,00	65.537.611,36	685.388,64	500.000,00	65.723.000,00	66.093.000,00
			TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO IV	0,00	9.203.292,00	300.000,00	0,00	9.503.292,00	9.503.292,00
			TOTALE GENERALE TITOLI	**370.000,00**	**74.740.903,36**	**985.388,64**	**500.000,00**	**75.226.292,00**	**75.596.292,00**
			Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	2.461.355,36	0,00	1.600.150,00	
			Utilizzo fondo di cassa						16.069.147,00
			TOTALE GENERALE ENTRATE	**370.000,00**	**74.740.903,36**	**3.446.744,00**	**500.000,00**	**76.826.442,00**	**91.665.439,00**

Bilancio di Previsione 2007 - Uscite

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2007
						Variazioni		Somme risultanti 2007	
						In aumento	In diminuzione		
I			**TITOLO I**						
	I		**1) Compensi ed oneri diversi per gli Organi istituzionali**						
		1011001	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	0,00	2.977.000,00	0,00	0,00	2.977.000,00	2.977.000,00
		1011002	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	0,00	393.000,00	39.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00
		1011004	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
		1011005	Rimborso spese documentate ai componenti degli Organi Collegiali	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
		1011006	Spese di rappresentanza (Del.n.217/02/Cons, capo III e succ. modificazioni)	0,00	18.000,00	0,00	2.600,00	15.400,00	15.400,00
			Totale categoria I	**0,00**	**3.908.000,00**	**39.000,00**	**2.600,00**	**3.944.400,00**	**3.944.400,00**
	II		**2) Gabinetto**						
		1021007	Spese di funzionamento	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		1021008	Oneri di funzionamento del Consiglio Nazionale degli Utenti	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	290.000,00
		1021009	Spese per la relazione annuale al Parlamento	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			Totale categoria II	**40.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**270.000,00**	**310.000,00**
	III		**3) Segretariato Generale**						
		1031010	Retribuzioni al personale assegnato alle segreterie tecniche	0,00	1.385.000,00	1.018.000,00	0,00	2.403.000,00	2.403.000,00
		1031011	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità per il personale assegnato alle segreterie tecniche	0,00	350.000,00	304.000,00	0,00	654.000,00	654.000,00
		1031012	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	0,00	126.000,00	107.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00
		1031013	Compensi per lavoro straordinario al personale assegnato alle Segreterie tecniche	12.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	112.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2007
						Variazioni		Somme risultanti 2007	
						In aumento	In diminuzione		
		1031014	Trattamento di missione al personale assegnato alle segreterie tecniche	10.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	157.000,00
		1031015	Indennità incentivante individuale	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
		1031019	Spese per l'attuazione di specifici programmi di attività, e relativi compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e ricerche su specifici temi e problemi riguardanti il funzionamento del Segretariato Generale	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		1031020	Spese per la presidenza ERG (European Regulators Group)	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		1031021	Spese per la progettazione, aggiornamento e funzionamento del sito internet in inglese e traduzioni	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		1031024	Spese per convenzioni e gruppi di lavoro	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		1031025	Spese perla rassegna stampa, organizzazione di conferenze stampa, gestione e diffusione informazioni, forum, tavole rotonde, dibattiti, audizioni,e spese per la partecipazione a convegni, mostre e congressi	50.000,00	220.000,00	20.000,00	0,00	240.000,00	290.000,00
		1031026	Spese per le attività delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni	0,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		1031027	Spese per partecipazione a convegni, mostre e congressi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		1031028	Oneri per l'attività concernente le relazioni con le Autorità e le Amministrazioni degli Stati Esteri ed organizzazioni Comunitarie ed Internazionali	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00
		1031029	Spese internazionali per gruppi di studio, di lavoro, commissioni, audizioni, convenzioni e traduzioni	20.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	76.000,00
		1031030	Contributo alle spese di mantenimento sito web IRG (IRGIS) ed Intranet (IRG-NET)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		1031031	Trattamento di missione all'estero	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
		1031032	Spese per la sede di Bruxelles	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	14.000,00
			Totale categoria III	**117.000,00**	**4.140.000,00**	**1.729.000,00**	**211.000,00**	**5.658.000,00**	**5.775.000,00**
	IV		**4) Servizio giuridico**						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti 2007	Previsioni di cassa esercizio 2007
		1041033	Spese per programmi di ricerche , per convenzioni, studi , consulenze, gruppi di lavoro e di collaborazione con esperti ed istituti di ricerca nazionali ed esteri	10.000,00	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	145.000,00
		1041035	Acquisto di banche dati e di pubblicazioni specializzate, raccolte di legislazione e giurisprudenza	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	13.000,00
			Totale categoria IV	**12.000,00**	**111.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**146.000,00**	**158.000,00**
	V		**5) Servizio amministrazione e personale**						
		1051069	Stipendi retribuzioni ed altre indennità al personale	800.000,00	17.279.501,00	2.372.499,00	0,00	19.652.000,00	20.452.000,00
		1051070	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	193.000,00	4.834.419,00	414.581,00	0,00	5.249.000,00	5.442.000,00
		1051071	Oneri fiscali a carico dell'Autorità (IRAP)	72.000,00	1.847.618,00	84.382,00	0,00	1.932.000,00	2.004.000,00
		1051072	Compensi per lavoro straordinario al personale	30.000,00	630.350,00	0,00	0,00	630.350,00	660.350,00
		1051073	Trattamento di missione all'interno del territorio nazionale	10.000,00	353.400,00	0,00	0,00	353.400,00	363.400,00
		1051074	Oneri per costituzione del fondo per l'indennità incentivante individuale	0,00	2.049.000,00	0,00	179.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
		1051079	Accantonamento fondi pensione	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.298.000,00	302.000,00	1.902.000,00
		1051080	Accantonamentoindennità fine rapporto	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	1.680.000,00	976.000,00	3.632.000,00
		1051081	Spese per i servizi resi all'Autorità (da Amministrazioni Pubbliche ex legge 249/97;da altre Amministrazioni e spese connesse al reclutamento del personale	39.000,00	199.000,00	0,00	99.000,00	100.000,00	139.000,00
		1051083	Oneri connessi all'applicazione del D. L.vo 626/94 - Prevenzione e Sicurezza sul luogo di lavoro	58.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	148.000,00
		1051084	Spese per il funzionamento della Commissione di Garanzia, del Comitato Etico e del Servizio Controllo Interno	20.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	225.000,00
		1051085	Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi.	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00
		1051086	Canoni di locazione e oneri condominiali	12.000,00	4.658.000,00	0,00	0,00	4.658.000,00	4.670.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti 2007	Previsioni di cassa esercizio 2007
		1051087	Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici ed elettronici. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi.	90.000,00	495.000,00	0.00	95.000,00	400.000,00	490.000,00
		1051088	Canoni di noleggio automezzi, attrezzature d'ufficio e del materiale tecnico	27.000,00	210.000,00	40.000.00	0,00	250.000,00	277.000,00
		1051089	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	16.000,00	100.000,00	0.00	0,00	100.000,00	116.000,00
		1051090	Spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	23.000,00	164.000,00	20.000.00	0,00	184.000,00	207.000,00
		1051091	Spese per canone fornitura energia elettrica, telefoniche, gas, acqua, canoni radiotelevisivi e spese postali	66.000,00	710.000,00	0.00	0,00	710.000,00	776.000,00
		1051092	Spese per pulizie dei locali, traslochi e facchinaggio e spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	77.000,00	727.000,00	0.00	0,00	727.000,00	804.000,00
		1051095	Spese per l'aggiornamento e la partecipazione a corsi indetti da Enti e organismi vari (spese per la formazione del personale)	30.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	430.000,00
		1051096	Spese per la formazione (stages)	50.000,00	100.000,00	0.00	0,00	100.000,00	150.000,00
		1051097	Vigilanza locali e portierato	49.000,00	700.000,00	50.000.00	0,00	750.000,00	799.000,00
		1051098	Assicurazioni diverse	0,00	180.000,00	70.000.00	0,00	250.000,00	250.000,00
		1051099	Acquisto di vestiario e divise	1.000,00	15.000,00	0.00	15.000,00	0,00	1.000,00
		1051101	Spese per oneri giudiziari, liti, arbitrati, notificazioni ed oneri accessori	1.000,00	20.000,00	0.00	10.000,00	10.000,00	11.000,00
		1051102	Restituzioni e rimborsi	0,00	950.000,00	0.00	130.000,00	820.000,00	820.000,00
		1051103	Spese per il Sistema Inform.ivo amm.ivo dell'Autorità e per il CED; acquisto materiale informatico, acquisto licenze d'uso	45.000,00	600.000,00	100.000.00	0,00	700.000,00	745.000,00
			Totale categoria V	**5.985.000,00**	**41.873.288,00**	**3.151.462,00**	**3.506.000,00**	**41.518.750,00**	**47.503.750,00**
	VI		**6) Servizio comunicazione politica e conflitti di interessi**						
		1061124	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per consulenze, gruppi di lavoro e di studio	5.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	5.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti 2007	Previsioni di cassa esercizio 2007
		1061126	Spese per le elezioni politiche ed amministrative (par-condicio) e conflitto di interessi	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00
		1061127	Spese per il monitoraggio della comunicazione politica	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
			Totale categoria VI	**15.000,00**	**860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**860.000,00**	**875.000,00**
	VII		**7) Servizio Ispettivo e registro**						
		1071128	Spese per i servizi resi dagli organi di Polizia e della Guardia di Finanza	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		1071130	Spese di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni televisive	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00
		1071132	Spese per la gestione del Registro Operatori Comunicazioni , compresi oneri accessori	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		1071134	Oneri per trattamento di missione connessi ai compiti propri del Servizio	11.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	121.000,00
			Totale categoria VII	**16.000,00**	**705.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**725.000,00**	**741.000,00**
	IX		**9) Direzioni reti e servizi di comunicazione elettronica**						
		1091184	Spese per la verifica della contabilità regolatoria e servizio unversale	500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.300.000,00
		1091186	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche e gruppi di lavoro	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
		1091187	Spese per l'attività istruttoria su pareri, reclami, controversie, ricorsi e sanzioni	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			Totale categoria IX	**500.000,00**	**2.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.005.000,00**	**2.505.000,00**

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2007
						Variazioni		Somme risultanti 2007	
						In aumento	In diminuzione		
	X		**10) Direzione contenuti audiovisivi e multimediali**						
		1101206	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze e gruppi di lavoro	30.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	210.000,00
		1101210	Spese per monitoraggio delle trasmissioni televisive e per il controllo degli indici di ascolto, inclusi oneri convenzione ISTAT	600.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.750.000,00
		1101212	Spese per l'attività istruttoria su pareri, reclami, controversie, ricorsi e sanzioni	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			Totale categoria X	**630.000,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350.000,00**	**1.980.000,00**
	XI		**11) Direzione tutela dei consumatori**						
		1111222	Spese per l'Ufficio Relazioni col pubblico, con l'Associazione dei consumatori, comunicazione ed informazione	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		1111224	Spese per l'attività istruttoria su pareri, reclami, controversie, ricorsi e sanzioni	20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	64.000,00
		1111226	Compensi per lavoro straordinario al personale per la gestione segnalazioni	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		1111228	Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, documentazione, prestazioni servizie e gruppi di lavoro	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00
			Totale categoria XI	**40.000,00**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**294.000,00**	**334.000,00**
	XII		**12) Direzione studi, ricerca e formazione**						
		1121230	Spese di pubblicazioni	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		1121232	Spese per acquisto di prodotti editoriali destinati alla biblioteca dell'Autorità ed all'ufficio	10.000,00	94.000,00	0,00	4.000,00	90.000,00	100.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti 2007	Previsioni di cassa esercizio 2007
		1121233	Spese per programmi di ricerche e di collaborazione con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri	100.000,00	226.000,00	0,00	6.000,00	220.000,00	320.000,00
			Totale categoria XII	**110.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**340.000,00**	**450.000,00**
	XIII		**13) Direzione analisi di mercato, concorrenza e assetti**						
		1131268	Spese per convenzioni, studi, ricerche, consulenze, gruppi di lavoro di competenza della Direzione	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00
			Totale categoria XIII	**100.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**250.000,00**
	XVII		**17) Somme non attribuibili**						
		1171300	Fondo di riserva	0,00	854.323,36	45.676,64	0,00	900.000,00	900.000,00
			Totale categoria XVII	**0,00**	**854.323,36**	**45.676,64**	**0,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
			Totale categoria I	0,00	3.908.000,00	39.000,00	2.600,00	3.944.400,00	3.944.400,00
			Totale categoria II	40.000,00	275.000,00	0,00	5.000,00	270.000,00	310.000,00
			Totale categoria III	117.000,00	4.140.000,00	1.729.000,00	211.000,00	5.658.000,00	5.775.000,00
			Totale categoria IV	12.000,00	111.000,00	35.000,00	0,00	146.000,00	158.000,00
			Totale categoria V	5.985.000,00	41.873.288,00	3.151.462,00	3.506.000,00	41.518.750,00	47.503.750,00
			Totale categoria VI	15.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	875.000,00
			Totale categoria VII	16.000,00	705.000,00	20.000,00	0,00	725.000,00	741.000,00
			Totale categoria IX	500.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	2.505.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza - Variazioni - In aumento	Previsioni di competenza - Variazioni - In diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti 2007	Previsioni di cassa esercizio 2007
			Totale categoria X	630.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.980.000,00
			Totale categoria XI	40.000,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	334.000,00
			Totale categoria XII	110.000,00	350.000,00	0,00	10.000,00	340.000,00	450.000,00
			Totale categoria XIII	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00
			Totale categoria XVII	0,00	854.323,36	45.676,64	0,00	900.000,00	900.000,00
			TOTALE TITOLO I	**7.565.000,00**	**56.875.611,36**	**5.020.138,64**	**3.734.600,00**	**58.161.150,00**	**65.726.150,00**
II			**SPESE IN CONTO CAPITALE**						
	I		**1) Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale**						
			cessato dal servizio						
		2012200	Indennità di liquidazione, tfr e similari al personale cessato dal servizio	0,00	900.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00
			Totale categoria I	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
	II		**Beni immobili, mobili, macchine e attrezzature**						
			tecnico-scientifiche						
		2022205	Spese per il progetto speciale "Tuttela dei minori"	32.075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.075,00
		2022210	Spese per il progetto speciale "Economia della conoscenza"	53.922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53.922,00
		2022219	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti, software, ecc)	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
		2022220	Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, ecc.	13.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	663.000,00
		2022221	Accantonamento oneri per acquisto sedi	7.112.000,00	7.112.000,00	1.000.000,00	0,00	8.112.000,00	15.224.000,00
			Totale categoria II	**7.273.998,27**	**7.762.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**8.762.000,00**	**16.035.997,00**
			Totale categoria I	0,00	900.000,00	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza – Somme risultanti 2007	Previsioni di cassa esercizio 2007
			Totale categoria II	7.273.998,27	7.762.000,00	1.000.000,00	0,00	8.762.000,00	16.035.997,00
			TOTALE TITOLO II	**7.273.998,27**	**8.662.000,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**9.162.000,00**	**16.435.997,00**
IV			**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
	I		**Partite di giro e contabilità speciali**						
		4014401	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	0,00	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	103.292,00
		4014402	Versamento ritenute previdenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi	0,00	9.100.000,00	300.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
			Totale categoria I	**0,00**	**9.203.292,00**	**300.000,00**	**0,00**	**9.503.292,00**	**9.503.292,00**
			TOTALE TITOLO IV	**0,00**	**9.203.292,00**	**300.000,00**	**0,00**	**9.503.292,00**	**9.503.292,00**
			Riepilogo dei titoli						

TIT.	CAT.	CAP.	DENOMINAZIONE	Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa esercizio 2007
						Variazioni		Somme risultanti 2007	
						In aumento	In diminuzione		
			TOTALE TITOLO I	7.565.000,00	56.875.611,36	5.020.138,64	3.734.600,00	58.161.150,00	65.726.150,00
			TOTALE TITOLO II	7.273.998,27	8.662.000,00	1.000.000,00	500.000,00	9.162.000,00	16.435.997,00
			TOTALE TITOLO IV	0,00	9.203.292,00	300.000,00	0,00	9.503.292,00	9.503.292,00
			TOTALE GENERALE TITOLI	14.838.998,27	74.740.903,36	6.320.138,64	4.234.600,00	76.826.442,00	91.665.439,00

Bilancio di Previsione 2007 - Riepilogo generale

		Residui esercizi precedenti	Previsioni di competenza esercizio 2006	Somme risultanti previsioni di competenza 2007	Previsioni di cassa esercizio 2007
ENTRATE	Utilizzo avanzo di amministrazione al 31/12/2006		0,00	1.600.150,00	
	Utilizzo fondo di cassa al 31.12.2006				16.069.147,00
	Totale Entrate (Titoli I° - II°)	370.000,00	65.537.611,36	65.723.000,00	66.093.000,00
	Totale Entrate al netto delle partite di giro	370.000,00	66.537.611,36	66.723.000,00	82.162.147,00
	Titolo IV (Partite di giro)	0,00	9.203.292,00	9.503.292,00	9.503.292,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	370.000,00	74.740.903,36	76.826.442,00	91.665.439,00
USCITE	Totale Uscite (Titoli I° - II°)	14.838.998,27	65.537.611,36	67.323.150,00	82.162.147,00
	Totale Uscite al netto delle partite di giro	14.838.998,27	65.537.611,36	67.323.150,00	82.162.147,00
	Titolo IV^ (Partite di giro)	0,00	9.203.292,00	9.503.292,00	9.503.292,00
	TOTALE GENERALE USCITE	14.838.998,27	74.740.903,36	76.826.442,00	91.665.439,00

07A01418

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2007.

Regolamento di disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Premesso.

Gli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del «codice in materia di protezione dei dati personali», dettano i principi e le regole applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuati da soggetti pubblici. Per trattamento, precisa il codice, deve intendersi «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca di dati».

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)* s'intendono per dati sensibili i «dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»; per dati giudiziari, art. 4, comma 1, lettera *e),* i «dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale».

Gli articoli 20 e 21 del codice stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge abbia specificato la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo con riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura di soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del codice detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere reso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *G)* del codice.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1, dell'indicato codice competono al C.M.M., organo di autogoverno dei magistrati militari, nella sua qualità di titolare dei trattamenti dei dati personali relativi alle attribuzioni conferite per legge o per regolamento, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali che si sostanziano in qualunque informazione relativa alle persone.

Precisa tuttavia il codice all'art. 47, comma 1, che in caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano alcune disposizioni del codice stesso nel caso in cui il trattamento sia effettuato per ragioni di giustizia.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, «si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari». Ad ulteriore specificazione la disposizione legislativa aggiunge che non ricorrono le ragioni di giustizia «per l'ordinaria attività amministrativo gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione».

Il nuovo disposto normativo non si limita più alla formula generica «ragioni di giustizia» di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c)* e *d)* e comma 2 della legge n. 675/1996 e successive modifiche; conseguentemente non possono farsi rientrare nell'ambito dei trattamenti per ragioni di giustizia tutti gli atti compiuti con riguardo ai magistrati, ma soltanto quelli strumentalmente connessi alla attività giudiziaria che essi sono chiamati a compiere.

Conseguentemente, atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, il C.M.M. ha per i magistrati militari le stesse attribuzioni previste per il CSM, e che per l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, attuativo della predetta legge, si osservano, in quanto applicabili e per quanto non diversamente regolato nel predetto decreto del Presidente della Repubblica, le norme previste per il CSM, restando esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 47, comma 1, il presente regolamento dovrà provvedere alla disciplina dei trattamenti di dati sensibili e giudiziari connessi allo svolgimento delle seguenti funzioni:

alla gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di dipendenza di infermità di causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e titoli onorifici;

al reclutamento dei magistrati militari;

all'emanazioni di pareri e risoluzioni non aventi una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale;

alla verifica delle cause di totale o parziale esclusione o esonero dalle funzioni di giudice militare con riferimento agli ufficiali sorteggiati per comporre i collegi giudicanti militari di primo e secondo grado (articoli 2 e 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180).

Per quanto concerne il trattamento dello stato giuridico ed economico dei magistrati militari di competenza del Ministero della difesa non ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 47 del codice, del personale civile e militare della segreteria del C.M.M., inquadrato nei ruoli del personale del Ministero della difesa, dei mezzi o strutture, di proprietà dell'amministrazione difesa, i trattamenti di dati personali, funzionali all'esercizio delle indicate attività, sono investiti dall'ambito di applicazione del regolamento dei dati sensibili e giudiziari del Ministero della difesa, adottato con decreto 13 aprile 2006, n. 20, sempre che non sia così pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione dei dati.

Tanto premesso il Consiglio della magistratura militare:

Ritenuta la necessità di predisporre un regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista l'autorizzazione del Garante della protezione dei dati personali n. 7/2005, al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e

di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Considerata la necessità di provvedere ad identificare, in conformità degli articoli 20 e 47 del citato decreto legislativo, con propria delibera di natura regolamentare i trattamenti di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Consiglio della Magistratura militare, per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico specificate per legge;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante i siti web o volte a definire, in forma completamente automatizzata, profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra le banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione di dati a terzi;

Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate dal Consiglio della Magistratura militare, ed in particolare le operazioni di comunicazioni a terzi;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che devono necessariamente essere svolte per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Ritenuto di dover, altresì, indicare sinteticamente anche le operazioni di trattamento di dati sensibili e giudiziari eseguibili da parte della Corte militare di appello di Roma, delle sezioni distaccate di Verona e Napoli nonché dei tribunali militari in materia di cause di totale o parziale esclusione o esonero dalle funzioni di giudice militare con riferimento agli ufficiali sorteggiati per comporre i collegi giudicanti militari di primo e secondo grado (articoli 2 e 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180);

Considerato che per quanto concerne i trattamenti individuati è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità da perseguire; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, in data 30 giugno 2005, concernente il regolamento in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2006, reso ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Delibera

di approvare il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, è adottato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per consentire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito delle attività del Consiglio della Magistratura militare, nonché della Corte militare di appello di Roma, delle relative sezioni distaccate di Verona e Napoli e dei tribunali militari in materia di cause di totale o parziale esclusione o esonero dalle funzioni di giudice militare con riferimento agli ufficiali sorteggiati per comporre i collegi giudicanti militari di primo e secondo grado (articoli 2 e 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180),.

2. I trattamenti per ragioni di giustizia direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari o di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari, sono esclusi dal presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riproduce nelle schede allegate, che formano parte integrante del regolamento, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento da parte degli

organi del C.M.M. e degli uffici giudiziari militari di cui all'art. 1, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche attribuzioni del C.M.M. e degli anzidetti uffici.

2. A tal fine, l'individuazione di cui al comma 1 è effettuata in relazione alle finalità istituzionali individuate dalla Costituzione, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 561, decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, e dalle norme costituenti il complesso dell'ordinamento giudiziario ordinario e militare, ivi compresi gli atti di normazione secondaria emanati dal consiglio stesso, con riferimento ai seguenti ambiti di attività:

1) gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di dipendenza di infermità di causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e titoli onorifici;

2) reclutamento dei magistrati militari;

3) emanazioni di pareri e risoluzioni non aventi una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale;

4) verifica delle cause di totale o parziale esclusione o esonero dalle funzioni di giudice militare con riferimento agli ufficiali sorteggiati per comporre i collegi giudicanti militari di primo e secondo grado (articoli 2 e 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180).

3. Per ciascuna di queste attività è stata redatta una scheda che specifica:

A) denominazione del trattamento;

B) principali fonti normative legittimanti il trattamento. Ogni successiva modifica legislativa sarà automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalità perseguite;

C) finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;

D) i tipi di dati trattati;

E) operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento «ordinario» dei dati (raccolta registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di elaborazione (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione);

F) sintetica descrizione del flusso informativo.

Art. 3.

Pubblicità

1. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio della magistratura militare (www.cmm.difesa.it).

Art. 4

Disposizioni finali

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del regolamento, le disposizioni di legge e regolamentari, citate nelle schede seguenti, si intendono recanti anche le successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte dell'assemblea plenaria.

Roma, 9 gennaio 2007

Il presidente: VERGOTTINI

ALLEGATO

Scheda n. 1.

A) Denominazione del trattamento:

procedimenti attinenti alla gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, limitatamente al riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e titoli onorifici.

B) Principali fonti normative ed altre fonti:

regio decreto 1941/12 - Ordinamento giudiziario (in particolare art. 276);

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

legge n. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati);

decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);

legge n. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);

decreto legislativo n. 626/1994 (Igiene e sicurezza sul lavoro);

legge n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);

decreto legislativo n. 564/1996 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione);

legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie);

decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

circolare n. 20 del 5 maggio 1992 e deliberazione n. 904 del 12 ottobre 2004 del Consiglio della Magistratura militare.

C) Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e titoli onorifici (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003).

D) Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:

stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso[X];

vita sessuale in relazione ad un eventuale cambiamento di sesso[X];

dati di carattere giudiziario[X].

E) Operazioni eseguibili:

trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso interessati e terzi [X];

caratteristiche del trattamento: cartaceo e informatico[X].

Particolari forme di trattamento:

comunicazione ai soggetti sottoindicati per le seguenti finalità:

comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (nell'ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001);

Ministero della difesa, per gli adempimenti formali e amministrativi;

INAIL, autorità di P.S. e/o altre autorità previste dalla legge (per denuncia infortunio, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965);

strutture sanitarie competenti (per visite fiscali, art. 21 CCNL del 6 luglio 1995, CCNL di comparto);

autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);

enti competenti ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 626/1994);

F) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

il trattamento concerne i dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro del personale di magistratura, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del codice, con riferimento al procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento finale in materia di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate e concessione titoli onorifici.

Scheda n. 2.

A) Denominazione del trattamento: fasi procedimentali connesse al reclutamento dei magistrati militari;

B) Principali fonti normative e altre fonti:

regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;

regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122;

regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

legge 7 maggio 1981, n. 180;

legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del C.M.M.;

decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

legge n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate);

regolamento interno del C.M.M.

C) Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: reclutamento dei magistrati militari (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003).

D) Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:

stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso, [X];

dati di carattere giudiziario [X];

E) Operazioni eseguibili:

trattamento «ordinario» dei dati, in particolare la raccolta presso gli interessati e presso terzi;

caratteristiche del trattamento:

cartaceo e informatico[X].

F) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

il trattamento concerne in particolare i dati i giudiziari e quelli relativi allo stato di salute conoscibili con riferimento all'approvazione della graduatoria del concorso per uditore giudiziario militare, acquisiti in base alle disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso indetti con decreti del Ministero della difesa.

Scheda n. 3.

A) Denominazione trattamento:

attività connessa all'emanazione di pareri e risoluzioni non aventi una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale.

B) Principali fonti normative e altre fonti:

decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158,

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

regolamento interno del C.M.M.,

delibere consiliari.

C) Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: corretta applicazione da parte dei soggetti interessati delle norme dell'ordinamento giudiziario e, in generale, in materia di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi relativi alla giustizia (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003).

D) Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:

convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere [X];

convinzioni politiche, sindacali [X];

stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso [X];

vita sessuale [X];

dati di carattere giudiziario [X].

E) Operazioni eseguibili:

trattamento «ordinario» dei dati;

raccolta: presso gli interessati [X];

caratteristiche del trattamento;

cartaceo e informatico [X].

F) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo: in linea di principio, i pareri che il C.M.M. è legittimato a dare sono, a parte i pareri al Ministro della difesa previsti dal combinato disposto degli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 1, comma 3, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, quelli indirizzati, a loro richiesta, ai magistrati militari e riflettenti questioni varie in materia di interpretazione e di applicazione delle norme di ordinamento giudiziario. Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'esame delle notizie sottoposte dai soggetti richiedenti al fine di ricevere un parere sul punto e che possono riguardare anche condizioni di salute, convinzioni religiose od altro. La raccolta dei dati può avvenire presso l'esponente ed a sua iniziativa, a condizione che il trattamento dei dati stessi sia assolutamente indispensabile per le finalità indicate.

Scheda n. 4.

A) Denominazione trattamento: nomina dei giudici militari non togati.

B) Principali fonti normative e altre fonti:

regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (in suppl. ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre, n. 229) - Ordinamento giudiziario militare;

regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura);

legge 7 maggio 1981, n. 180, (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace);

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del C.M.M.;

decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158;

regolamento interno del C.M.M;

circolare n. 49 dell'11 marzo 2003 del C.M.M.;

C) Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: verifica delle cause di totale o parziale esclusione o esonero dalle funzioni di giudice militare, con riferimento agli ufficiali delle FF.AA. sorteggiati per comporre giudicanti militari di primo e secondo grado (art. 69, decreto legislativo n. 196/2003).

D) Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati:

stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso [X];

dati di carattere giudiziario [X].

E) Operazioni eseguibili:

trattamento «ordinario» dei dati;

raccolta: presso gli interessati e presso terzi [X];

caratteristiche del trattamento;

cartaceo e informatico [X].

F) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo: la Corte militare di appello, le sezioni distaccate ed i tribunali militari giudicano con l'intervento, tra gli altri, di ufficiali delle FF.AA, previa estrazione a sorte tra quelli che prestano servizio nella circoscrizione dell'organo giudicante. Compito dei presidenti degli organi suddetti è quello di accertare, prima della immissione nelle funzioni di giudice militare dei predetti ufficiali, il requisito della «illibata condotta civile e morale» art. 8, regio decreto n. 12/1941 e quindi l'esistenza di «eventuali procedimenti penali e disciplinari di stato ancora in atto». All'esito dell'accertamento, qualora ricorrano le anzidette situazioni o comunque siano stati rappresentati dall'interessato impedimenti, anche per infermità o di natura personale, la documentazione acquisita viene trasmessa al C.M.M. per le valutazioni di competenza. Resta comunque ferma la competenza del presidente che ha proceduto all'estrazione a sorte decidere in merito con provvedimento succintamente motivato.».

07A01449

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 febbraio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3022
Yen	157,99
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	28,233
Corona danese	7,4534
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66995
Fiorino ungherese	254,02
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9100
Nuovo leu romeno	3,3920
Corona svedese	9,1660
Corona slovacca	34,397
Franco svizzero	1,6233
Corona islandese	88,54
Corona norvegese	8,1110
Kuna croata	7,3561
Rublo russo	34,3220
Nuova lira turca	1,8270
Dollaro australiano	1,6811
Dollaro canadese	1,5253
Yuan cinese	10,1131
Dollaro di Hong Kong	10,1756
Rupia indonesiana	11816,81
Won sudcoreano	1223,48
Ringgit malese	4,5577
Dollaro neozelandese	1,8953
Peso filippino	63,118
Dollaro di Singapore	2,0068
Baht tailandese	44,050
Rand sudafricano	9,4280

Cambi del giorno 14 febbraio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3082
Yen	158,55
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	28,268
Corona danese	7,4533
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66930
Fiorino ungherese	253,52
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9149
Nuovo leu romeno	3,3866
Corona svedese	9,1410
Corona slovacca	34,358
Franco svizzero	1,6268
Corona islandese	88,19
Corona norvegese	8,0890
Kuna croata	7,3570
Rublo russo	34,4030
Nuova lira turca	1,8295
Dollaro australiano	1,6734
Dollaro canadese	1,5265
Yuan cinese	10,1484
Dollaro di Hong Kong	10,2213
Rupia indonesiana	11862,76
Won sudcoreano	1227,68
Ringgit malese	4,5767
Dollaro neozelandese	1,8923
Peso filippino	63,284
Dollaro di Singapore	2,0106
Baht tailandese	43,572
Rand sudafricano	9,4545

Cambi del giorno 15 febbraio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3137
Yen	157,78
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	28,280
Corona danese	7,4541
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67115
Fiorino ungherese	251,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8988
Nuovo leu romeno	3,3790
Corona svedese	9,2235
Corona slovacca	34,373
Franco svizzero	1,6267
Corona islandese	88,42
Corona norvegese	8,0825
Kuna croata	7,3557
Rublo russo	34,4600
Nuova lira turca	1,8260
Dollaro australiano	1,6721
Dollaro canadese	1,5326
Yuan cinese	10,1884
Dollaro di Hong Kong	10,2591
Rupia indonesiana	11877,16
Won sudcoreano	1227,98
Ringgit malese	4,5927
Dollaro neozelandese	1,8885
Peso filippino	63,373
Dollaro di Singapore	2,0169
Baht tailandese	43,870
Rand sudafricano	9,4310

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A01657

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Plaunazide»

Estratto determinazione n. 379 del 6 febbraio 2007

Medicinale: PLAUNAZIDE.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare L-1611 Lussemburgo.

Confezioni:

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108014/M (in base 10) 13DG9G (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108026/M (in base 10) 13DG9U (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108038/M (in base 10) 13DGB6 (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108040/M (in base 10) 13DGB8 (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108053/M (in base 10) 13DGBP (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108065/M (in base 10) 13DGC1 (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10X28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108077/M (in base 10) 13DGCF (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108089/M (in base 10) 13DGCT (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria - A.I.C. n. 037108091/M (in base 10) 13DGCV (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria - A.I.C. n. 037108103/M (in base 10) 13DGD7 (in base 32);

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria - A.I.C. n. 037108115/M (in base 10) 13DGDM (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108127/M (in base 10) 13DGDZ (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108139/M (in base 10) 13DGFC (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108141/M (in base 10) 13DGFF (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108154/M (in base 10) 13DGFU (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108166/M (in base 10) 13DGG6 (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108178/M (in base 10) 13DGGL (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108180/M (in base 10) 13DGGN (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10x28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108192/M (in base 10) 13DGH0 (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria - A.I.C. n. 037108204/M (in base 10) 13DGHD (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria - A.I.C. n. 037108216/M (in base 10) 13DGHS (in base 32);

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PA/AL/PVC/AL dose unitaria - A.I.C. n. 037108228/M (in base 10) 13DGJ4 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 20 mg di olmesartan medoxomil e 12,5 mg di idroclorotiazide oppure 20 mg di medoxomil e 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato.

Rivestimento: talco, ipromellosa, titanio diossido (E171), ferro (III) ossido giallo (E172) e ferro (III) ossido rosso (E172)

Produzione: Daiichi Sankyo Europe GmbH Luitpoldstrasse 1 - 85276 Pfaffenhofen (Germania).

Controllo e rilascio dei lotti:

Daiichi Sankyo Europe GmbH Luitpoldstrasse 1 - 85276 Pfaffenhofen (Germania) Berlin Chemie AG Glienicker Weg 125 - 12489 Berlino (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

Plaunazide associazione fissa, è indicato in pazienti la cui pressione arteriosa non sia adeguatamente controllata da olmesartan medoxomil da solo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108026/M (in base 10) 13DG9U (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 16,35 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 26,98 euro;

20 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 037108139/M (in base 10) 13DGFC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 16,35 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 26,98 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Farmacovigilanza: il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01456

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Supratirox»

Estratto determinazione n. 381 del 6 febbraio 2007

Medicinale: SUPRATIROX.

Titolare A.I.C.: Merck S.p.a., via G. Stephenson 94 - 20157 Milano.

Confezioni:

20 compresse in blister PPE/AL da 25 mcg - A.I.C. n. 035819010/M (in base 10) 1253J2 (in base 32);

25 compresse in blister PPE/AL da 25 mcg - A.I.C. n. 035819022/M (in base 10) 1253JG (in base 32);

50 compresse in blister PPE/AL da 25 mcg - A.I.C. n. 035819034/M (in base 10) 1253JU (in base 32);

60 compresse in blister PPE/AL da 25 mcg - A.I.C. n. 035819046/M (in base 10) 1253K6 (in base 32);

90 compresse in blister PPE/AL da 25 mcg - A.I.C. n. 035819059/M (in base 10) 1253KM (in base 32);

100 compresse in blister PPE/AL da 25 mcg - A.I.C. n. 035819061/M (in base 10) 1253KP (in base 32);

28 compresse in blister PPE/AL da 25 mcg - A.I.C. n. 035819073/M (in base 10) 1253L1 (in base 32);

84 compresse in blister PPE/AL da 25 mcg - A.I.C. n. 035819085/M (in base 10) 1253LF (in base 32);

500 compresse in blister PPE/AL da 25 mcg - A.I.C. n. 035819097/M (in base 10) 1253LT (in base 32);

20 compresse in blister PPE/AL da 50 mcg - A.I.C. n. 035819109/M (in base 10) 1253M5 (in base 32);

25 compresse in blister PPE/AL da 50 mcg - A.I.C. n. 035819111/M (in base 10) 1253M7 (in base 32);

50 compresse in blister PPE/AL da 50 mcg - A.I.C. n. 035819123/M (in base 10) 1253MM (in base 32);

60 compresse in blister PPE/AL da 50 mcg - A.I.C. n. 035819135/M (in base 10) 1253MZ (in base 32);

90 compresse in blister PPE/AL da 50 mcg - A.I.C. n. 035819147/M (in base 10) 1253NC (in base 32);

100 compresse in blister PPE/AL da 50 mcg - A.I.C. n. 035819150/M (in base 10) 1253NG (in base 32);

28 compresse in blister PPE/AL da 50 mcg - A.I.C. n. 035819162/M (in base 10) 1253NU (in base 32);

84 compresse in blister PPE/AL da 50 mcg - A.I.C. n. 035819174/M (in base 10) 1253P6 (in base 32);

500 compresse in blister PPE/AL da 50 mcg - A.I.C. n. 035819186/M (in base 10) 1253PL (in base 32);

20 compresse in blister PPE/AL da 75 mcg - A.I.C. n. 035819198/M (in base 10) 1253PY (in base 32);

25 compresse in blister PPE/AL da 75 mcg - A.I.C. n. 035819200/M (in base 10) 1253Q0 (in base 32);

50 compresse in blister PPE/AL da 75 mcg - A.I.C. n. 035819212/M (in base 10) 1253QD (in base 32);

60 compresse in blister PPE/AL da 75 mcg - A.I.C. n. 035819224/M (in base 10) 1253QS (in base 32);

90 compresse in blister PPE/AL da 75 mcg - A.I.C. n. 035819236/M (in base 10) 1253R4 (in base 32);

100 compresse in blister PPE/AL da 75 mcg - A.I.C. n. 035819248/M (in base 10) 1253RJ (in base 32);

28 compresse in blister PPE/AL da 75 mcg - A.I.C. n. 035819251/M (in base 10) 1253RM (in base 32);

84 compresse in blister PPE/AL da 75 mcg - A.I.C. n. 035819263/M (in base 10) 1253RZ (in base 32);

500 compresse in blister PPE/AL da 75 mcg - A.I.C. n. 035819275/M (in base 10) 1253SC (in base 32);

20 compresse in blister PPE/AL da 100 mcg - A.I.C. n. 035819287/M (in base 10) 1253SR (in base 32);

25 compresse in blister PPE/AL da 100 mcg - A.I.C. n. 035819299/M (in base 10) 1253T3 (in base 32);

50 compresse in blister PPE/AL da 100 mcg - A.I.C. n. 035819301/M (in base 10) 1253T5 (in base 32);

60 compresse in blister PPE/AL da 100 mcg - A.I.C. n. 035819313/M (in base 10) 1253TK (in base 32);

90 compresse in blister PPE/AL da 100 mcg - A.I.C. n. 035819325/M (in base 10) 1253TX (in base 32);

100 compresse in blister PPE/AL da 100 mcg - A.I.C. n. 035819337/M (in base 10) 1253U9 (in base 32);

28 compresse in blister PPE/AL da 100 mcg - A.I.C. n. 035819349/M (in base 10) 1253UP (in base 32);

84 compresse in blister PPE/AL da 100 mcg - A.I.C. n. 035819352/M (in base 10) 1253US (in base 32);

500 compresse in blister PPE/AL da 100 mcg - A.I.C. n. 035819364/M (in base 10) 1253V4 (in base 32);

20 compresse in blister PPE/AL da 125 mcg - A.I.C. n. 035819376/M (in base 10) 1253Vj (in base 32);

25 compresse in blister PPE/AL da 125 mcg - A.I.C. n. 035819388/M (in base 10) 1253VW (in base 32);

50 compresse in blister PPE/AL da 125 mcg - A.I.C. n. 035819390/M (in base 10) 1253VY (in base 32);

60 compresse in blister PPE/AL da 125 mcg - A.I.C. n. 035819402/M (in base 10) 1253WB (in base 32);

90 compresse in blister PPE/AL da 125 mcg - A.I.C. n. 035819414/M (in base 10) 1253WQ (in base 32);

100 compresse in blister PPE/AL da 125 mcg - A.I.C. n. 035819426/M (in base 10) 1253X2 (in base 32);

28 compresse in blister PPE/AL da 125 mcg - A.I.C. n. 035819438/M (in base 10) 1253XG (in base 32);

84 compresse in blister PPE/AL da 125 mcg - A.I.C. n. 035819440/M (in base 10) 1253XJ (in base 32);

500 compresse in blister PPE/AL da 125 mcg - A.I.C. n. 035819453/M (in base 10) 1253XX (in base 32);

20 compresse in blister PPE/AL da 150 mcg - A.I.C. n. 035819465/M (in base 10) 1253Y9 (in base 32);

25 compresse in blister PPE/AL da 150 mcg - A.I.C. n. 035819477/M (in base 10) 1253YP (in base 32);

50 compresse in blister PPE/AL da 150 mcg - A.I.C. n. 035819489/M (in base 10) 1253Z1 (in base 32);

60 compresse in blister PPE/AL da 150 mcg - A.I.C. n. 035819491/M (in base 10) 1253Z3 (in base 32);

90 compresse in blister PPE/AL da 150 mcg - A.I.C. n. 035819503/M (in base 10) 1253ZH (in base 32);

100 compresse in blister PPE/AL da 150 mcg - A.I.C. n. 035819515/M (in base 10) 1253ZV (in base 32);

28 compresse in blister PPE/AL da 150 mcg - A.I.C. n. 035819527/M (in base 10) 125407 (in base 32);

84 compresse in blister PPE/AL da 150 mcg - A.I.C. n. 035819539/M (in base 10) 12540M (in base 32);

500 compresse in blister PPE/AL da 150 mcg - A.I.C. n. 035819541/M (in base 10) 12540P (in base 32);

20 compresse in blister PPE/AL da 175 mcg - A.I.C. n. 035819554/M (in base 10) 125412 (in base 32);

25 compresse in blister PPE/AL da 175 mcg - A.I.C. n. 035819566/M (in base 10) 12541G (in base 32);

50 compresse in blister PPE/AL da 175 mcg - A.I.C. n. 035819578/M (in base 10) 12541U (in base 32);

60 compresse in blister PPE/AL da 175 mcg - A.I.C. n. 035819580/M (in base 10) 12541W (in base 32);

90 compresse in blister PPE/AL da 175 mcg - A.I.C. n. 035819592/M (in base 10) 125428 (in base 32);

100 compresse in blister PPE/AL da 175 mcg - A.I.C. n. 035819604/M (in base 10) 12542N (in base 32);

28 compresse in blister PPE/AL da 175 mcg - A.I.C. n. 035819616/M (in base 10) 125430 (in base 32);

84 compresse in blister PPE/AL da 175 mcg - A.I.C. n. 035819628/M (in base 10) 12543D (in base 32);

500 compresse in blister PPE/AL da 175 mcg - A.I.C. n. 035819630/M (in base 10) 12543G (in base 32);

20 compresse in blister PPE/AL da 200 mcg - A.I.C. n. 035819642/M (in base 10) 12543U (in base 32);

25 compresse in blister PPE/AL da 200 mcg - A.I.C. n. 035819655/M (in base 10) 125447 (in base 32);

50 compresse in blister PPE/AL da 200 mcg - A.I.C. n. 035819667/M (in base 10) 12544M (in base 32);

60 compresse in blister PPE/AL da 200 mcg - A.I.C. n. 035819679/M (in base 10) 12544Z (in base 32);

90 compresse in blister PPE/AL da 200 mcg - A.I.C. n. 035819681/M (in base 10) 125451 (in base 32);

100 compresse in blister PPE/AL da 200 mcg - A.I.C. n. 035819693/M (in base 10) 12545F (in base 32);

28 compresse in blister PPE/AL da 200 mcg - A.I.C. n. 035819705/M (in base 10) 12545T (in base 32);

84 compresse in blister PPE/AL da 200 mcg - A.I.C. n. 035819717/M (in base 10) 125465 (in base 32);

500 compresse in blister PPE/AL da 200 mcg - A.I.C. n. 035819729/M (in base 10) 12546K (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 e 200 mcg contiene:

principio attivo: levotorixicina sodica pari a 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 o 200 mcg;

eccipienti: amido di mais, croscarmellosa sodica, gelatina, lattosio monoidrato, magnesio stearato.

Produzione confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Merck KGaA - Frankfurter Strasse 250 - D-64293 Darmstadt.

Indicazioni terapeutiche:

Supratirox 25-200 ug:

trattamento del gozzo eutiroideo, specialmente nel paziente adulto quando non è indicata la terapia con iodio;

profilassi di ricadute dopo chirurgia per gozzo eutiroideo, secondo l'assetto ormonale post-operatorio;

terapia sostitutiva nell'ipotiroidismo;

terapia soppressiva nel carcinoma tiroideo.

Supratirox 25-100 ug:

come supplemento concomitante nel corso di terapia con farmaci antitiroidei nell'ipertiroidismo.

Supratirox 100/150/200 ug:

uso diagnostico nella prova di soprressione tiroidea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

50 compresse in blister PPE/AL da 25 mcg - A.I.C. n. 035819034/M (in base 10) 1253JU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,66 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,74 euro;

50 compresse in blister PPE/AL da 50 mcg - A.I.C. n. 035819123/M (in base 10) 1253MM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,66 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,74 euro;

50 compresse in blister PPE/AL da 75 mcg - A.I.C. n. 035819212/M (in base 10) 1253QD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,66 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,74 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01455

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artrid»

Con la determinazione n. aRM - 33/2007-1135 del 25 gennaio 2007, è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sefarma S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ARTRID.

Confezione: A.I.C. n. 034623847.

Descrizione: 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

Confezione: A.I.C. n. 034623835.

Descrizione: 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623823.

Descrizione: 200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623811.

Descrizione: 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623809.

Descrizione: 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623797.

Descrizione: 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623785.

Descrizione: 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623773.

Descrizione: 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623761.

Descrizione: 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623759.

Descrizione: 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623746.

Descrizione: 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623734.

Descrizione: 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623722.

Descrizione: 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623710.

Descrizione: 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623708.

Descrizione: 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623696.

Descrizione: 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623684.

Descrizione: 200 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623672.

Descrizione: 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623660.

Descrizione: 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623658.

Descrizione: 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623645.

Descrizione: 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623633.

Descrizione: 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623621.

Descrizione: 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623619.

Descrizione: 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623607.

Descrizione: 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623595.

Descrizione: 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623583.

Descrizione: 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623571.

Descrizione: 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623569.

Descrizione: 200 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623557.

Descrizione: 200 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623544.

Descrizione: 200 mg 10x50 capsule rigide in blister.

Alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623532.

Descrizione: 200 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623520.

Descrizione: 200 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623518.

Descrizione: 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623506.

Descrizione: 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623494.

Descrizione: 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623482.

Descrizione: 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623470.

Descrizione: 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623468.

Descrizione: 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar

Confezione: A.I.C. n. 034623456.

Descrizione: 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623443.

Descrizione: 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623431.

Descrizione: 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623429.

Descrizione: 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623417.

Descrizione: 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623405.

Descrizione: 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623393.

Descrizione: 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623381.

Descrizione: 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623379.

Descrizione: 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623367.

Descrizione: 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623355.

Descrizione: 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623342.

Descrizione: 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623330.

Descrizione: 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623328.

Descrizione: 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623316.

Descrizione: 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623304.

Descrizione: 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623292.

Descrizione: 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Confezione: A.I.C. n. 034623280.

Descrizione: 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623278.

Descrizione: 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623266.

Descrizione: 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623254.

Descrizione: 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623241.

Descrizione: 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623239.

Descrizione: 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623227.

Descrizione: 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623215.

Descrizione: 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623203.

Descrizione: 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623191.

Descrizione: 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623189.

Descrizione: 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623177.

Descrizione: 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623165.

Descrizione: 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623153.

Descrizione: 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623140.

Descrizione: 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623138.

Descrizione: 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623126.

Descrizione: 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623114.

Descrizione: 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623102.

Descrizione: 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623090.

Descrizione: 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623088.

Descrizione: 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623076.

Descrizione: 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623064.

Descrizione: 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623052.

Descrizione: 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623049.

Descrizione: 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623037.

Descrizione: 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623025.

Descrizione: 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

Confezione: A.I.C. n. 034623013.

Descrizione: 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar.

07A01361

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gloros»

Con la determinazione n. aRM - 34/2007-873 del 25 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta New Research S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: GLOROS.

Confezione: A.I.C. n. 034924011.

Descrizione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

07A01362

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 39/2007-7158 del 30 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Zambon Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: AREBROX.

Confezione: A.I.C. n. 027685066.

Descrizione: aerosol dosato 40 mg/0,2 mg.

Confezione: A.I.C. n. 027685027.

Descrizione: 30 compresse efferv. 0,50 mg.

Confezione: A.I.C. n. 027685015.

Descrizione: 30 compresse efferv. 0,25 mg.

Farmaco: BEVOREN.

Confezione: A.I.C. n. 025892023.

Descrizione: iv 6 fiale 100 mg.

Confezione: A.I.C. n. 025892011.

Descrizione: 30 compresse 100 mg.

Farmaco: EURECEPTOR.

Confezione: A.I.C. n. 023573165.

Descrizione: «UID» 30 buste 800 mg.

Confezione: A.I.C. n. 023573153.

Descrizione: «UID» 30 compresse 800 mg.

Confezione: A.I.C. n. 023573140.

Descrizione: «400» 50 bustine 400 mg.

Confezione: A.I.C. n. 023573138.

Descrizione: «400» 40 bustine 400 mg.

Confezione: A.I.C. n. 023573126.

Descrizione: «400» 30 bustine 400 mg.

Confezione: A.I.C. n. 023573102.

Descrizione: «200» 50 buste 200 mg.

Confezione: A.I.C. n. 023573090.

Descrizione: «200» 40 buste 200 mg.

Confezione: A.I.C. n. 023573064.

Descrizione: «400» 50 compresse 400 mg.

Confezione: A.I.C. n. 023573049.

Descrizione: «200» 50 compresse 200 mg.

Confezione: A.I.C. n. 023573025.

Descrizione: «200» im iv 12 fiale 200 mg.

Farmaco: FLOGOTISOL.

Confezione: A.I.C. n. 021005044.

Descrizione: BB 5 supposte 250 mg.

Confezione: A.I.C. n. 021005020.

Descrizione: AD 5 supposte 500 mg.

Farmaco: FLUIBIL.

Confezione: A.I.C. n. 023317011.

Descrizione: 20 capsule 250 mg.

Farmaco: URFADYN.

Confezione: A.I.C. n. 020270017.

Descrizione: 20 compresse 40 mg.

07A01363

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clastidin».

Con la determinazione n. aRM - 29/2007-2521 del 23 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta La Farmochimica Italiana S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: CLASTIDIN.

Confezione: A.I.C. n. 033494030.

Descrizione: «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa», 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml.

Confezione: A.I.C. n. 033494028.

Descrizione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2,5 ml.

Confezione: A.I.C. n. 033494016.

Descrizione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml.

07A01364

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lasticom».

Con la determinazione n. aRM - 35/2007-2957 del 25 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Meda Pharma GmbH & Co. Kg, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: LASTICOM.

Confezione: A.I.C. n. 027673019.

Descrizione: «2,2 mg compresse film-rivestite», 20 compresse film-rivestite.

07A01378

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 30/2007-8016 del 24 gennaio 2007 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farma Leader S.r.l., le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate:

Farmaco: MEPILEADER.

Confezione: A.I.C. n. 029368040.

Descrizione: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029368026.

Descrizione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029369042.

Descrizione: «20 mg/ml + 12,5 mcg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029369028.

Descrizione: «20 mg/ml + 10 mcg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029367063.

Descrizione: «20 mg/ml + 20 mcg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml.

Confezione: A.I.C. n. 029367048.

Descrizione: «20 mg/ml + 12,5 mcg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml.

Farmaco: XILOLEADER CON ADRENALINA.

Confezione: A.I.C. n. 029367024.

Descrizione: «20 mg/ml + 10 mcg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml.

07A01379

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Remeron».

Con la determinazione n. aRM - 31/2007-764 del 24 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta N.V. Organon, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: REMERON.

Confezione: A.I.C. n. 029444080.

Descrizione: 14 compresse film rivestite 30 mg.

07A01380

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione n. 363 del 12 dicembre 2006, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Lansopranzolo Pliva"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2006).

Nel titolo dell'estratto della determinazione indicata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 54, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2006, nonché nel testo dell'estratto, dove è scritto: «*Lansopranzolo* Pliva», leggasi: «*Lansoprazolo* Pliva»; ed ancora, dove è scritto: «principio attivo: *iansoprazolo* ...», leggasi: «principio attivo: *lansoprazolo* ...».

07A01624

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-042) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

				CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 45 - 410100070220 *

€ 1,00